



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Prot. N. 704 / 063 – BL / 02.4

00187 Roma, 28 maggio 2003

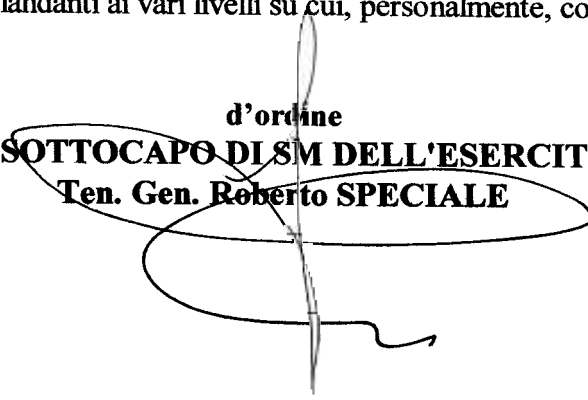
OGGETTO: Direttiva sull'Istituto dello Straordinario e compensi connessi all'orario di lavoro.

A ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO "A"

1. A seguito delle recenti novità legislative introdotte dal D.P.R. 163/2002 è stata elaborata la direttiva in allegato "B" con lo scopo di armonizzare, in un *corpus* unico, i contenuti delle norme attinenti l'**istituto dello straordinario ed i neo istituiti compensi forfettari di guardia e di impiego**.
2. Le disposizioni in essa contenute hanno **carattere prescrittivo** ed in tal senso è fatto divieto di apportare modifiche ed interpretazioni che possano vanificare l'indispensabile omogeneità di applicazione in ambito F.A..
3. In tale ambito è precisa responsabilità dei Comandanti assicurarsi che, quanto prima, i Comandi dipendenti siano in possesso della direttiva in parola, reperibile mediante accesso informatizzato (la direttiva è infatti consultabile sul sito **www.profibista.smerpgf.esercito.difesa.it** e sul SIEFIN) ovvero da estendere in copia sino ai minori livelli ordinativi (compagnia\batteria\squadrone).
4. In sede di prima applicazione è indispensabile, soprattutto per quanto concerne le novità introdotte, perseguire una corretta impostazione iniziale ed eventuali dubbi\quesiti di interpretazione dovranno essere tempestivamente rappresentati.
A tal fine dispongo che i Comandi\Ispettorati in indirizzo provvedano:
 - entro il **8 agosto p.v.** a trasmettere gli eventuali quesiti posti dai Comandi dipendenti che non hanno trovato risposta ai vari livelli ordinativi (fac-simile Allegato C), unitamente ad un rapporto sulle "prime impressioni";
 - entro il **31 dicembre p.v.** inviare una dettagliata relazione sui neointrodotti compensi forfettari. Con particolare riferimento al compenso forfettario d'impiego dovrà essere indicato:
 - l'elenco delle singole attività cui è stato destinato il compenso;
 - il numero delle giornate retribuite (distinto in festivi\non lavorativi e feriali);
 - il numero di ore complessivamente effettuate, oltre l'orario di servizio, nel periodo cui è stato corrisposto il citato compenso;
 - la tipologia ed il numero di attività non remunerate, per carenza di risorse, con il citato emolumento ed il relativo onere;
 - vantaggi\svantaggi riscontrati.

5. Mi preme infine ricordare che, l'efficacia dei citati istituti volti, da un lato, a garantire aderenza attraverso la flessibilità, tra impiego delle risorse (umane e finanziarie) ed i molteplici e mutevoli impieghi e, dall'altro, a soddisfare le aspettative economiche del personale, dipende ed è affidata alla precipua e responsabile azione dei Comandanti ai vari livelli su cui, personalmente, confido.

d'ordine
IL SOTTOCAPO DI SM DELL'ESERCITO
Ten. Gen. Roberto SPECIALE



Allegato "A" al fg. prot.
704/063-BL/02.4 in
data **28 MAG. 2003**

Per competenza:

COMANDO FORZE OPERATIVE TERRESTRI	<u>VERONA</u>
ISPETTORATO PER LA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE	<u>ROMA</u>
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE	<u>ROMA</u>
ISPETTORATO PER IL RECLUTAMENTO E FORZE DI COMPLETAMENTO	<u>FIRENZE</u>
COMANDO DEL CORPO D'ARMATA DI REAZIONE RAPIDA	<u>SOLBIATE OLONA</u>
QUARTIER GENERALE EUROFOR	<u>FIRENZE</u>
ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA MILITARE	<u>SULMONA</u>
RAGGRUPPAMENTO LOGISTICO CENTRALE	<u>ROMA</u>
CENTRO SERVIZI INFORMATICI DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>

Diramazione interna:

REPARTO IMPIEGO DEL PERSONALE	<u>SEDE</u>
REPARTO IMPIEGO DELLE FORZE	<u>SEDE</u>
REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE CENTRO RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "E.I."	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI SME	<u>SEDE</u>
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	<u>SEDE</u>
UFFICIO AMMINISTRAZIONE	<u>SEDE</u>
UFFICIO DEL PROJECT MANAGER	<u>CIVITAVECCHIA</u>
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E.I.	<u>CIVITAVECCHIA</u>

[illegible]



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

**DIRETTIVA SULL'ISTITUTO DELLO
STRAORDINARIO E COMPENSI
CONNESSI ALL'ORARIO DI LAVORO**

EDIZIONE ANNO 2003

I N D I C E

ATTO DI APPROVAZIONE	III
ELENCO DI DISTRIBUZIONE	IV
ELENCO DELLE AGGIUNTE E VARIANTI	V
ELENCO DEGLI ALLEGATI	VI
INTRODUZIONE	VIII
CAPITOLO PRIMO: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	1
CAPITOLO SECONDO: IL LAVORO STRAORDINARIO	
1. Generalità	3
2. Responsabilità	4
3. Orario di lavoro e di servizio	4
4. Turnazioni	6
5. I servizi	6
6. Reperibilità	7
7. Attività addestrative	8
CAPITOLO TERZO: FORME DI REMUNERAZIONE	
1. Il compenso in danaro	11
2. Il recupero compensativo	17
3. Altre forme di remunerazione	20
CAPITOLO QUARTO: PARTICOLARI POSIZIONI D'IMPIEGO	
1. Attività fuori sede	21
2. Personale impiegato in incarichi particolari	22
CAPITOLO QUINTO: ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI	
1. Rilevazione oggettiva delle presenze	25
2. Documentazione amministrativo – contabile	27

3. Aspetti finanziari	30
-----------------------	----

CAPITOLO SESTO: COMPENSI FORFETTARI DI GUARDIA E D'IMPIEGO

1. Quadro normativo di riferimento	34
2. Compenso forfettario di guardia	34
3. Compenso forfettario d'impiego	36
4. Disposizioni Finanziarie	38

CAPITOLO SETTIMO: ESEMPI PRATICI

1. Prestazioni lavorative	41
2. Servizi di guardia e non e Compenso forfettario di guardia	42
3. Compenso forfettario d'impiego	46

A T T O D I A P P R O V A Z I O N E

Approvo la seguente direttiva SME edizione 2003.

**“DIRETTIVA SULL’ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO E SUI COMPENSI
CONNESSI CON L’ORARIO DI LAVORO”.**

La presente direttiva sostituisce le precedenti disposizioni diramate in materia.

Roma, 28 maggio 2003

d’ordine
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
Ten.Gen.Roberto SPECIALE

E L E N C O D I S T R I B U Z I O N E

Per competenza:

COMANDO FORZE OPERATIVE TERRESTRI	VERONA
ISPETTORATO PER LA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE	ROMA
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	ROMA
ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE	ROMA
ISPETTORATO PER IL RECLUTAMENTO E FORZE DI COMPLETAMENTO	FIRENZE
COMANDO DEL CORPO D'ARMATA DI REAZIONE RAPIDA	SOLBIATE OLONA
QUARTIER GENERALE EUROFOR	FIRENZE
ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA MILITARE	SULMONA
RAGGRUPPAMENTO LOGISTICO CENTRALE	ROMA
CENTRO SERVIZI INFORMATICI DELL'ESERCITO	ROMA

Per conoscenza:

MINISTERO DELLA DIFESA – GABINETTO DEL MINISTRO	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	ROMA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	SEDE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	SEDE
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	SEDE
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE	ROMA

Diramazione interna:

REPARTO IMPIEGO DEL PERSONALE	SEDE
REPARTO IMPIEGO DELLE FORZE	SEDE
REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	SEDE
REPARTO LOGISTICO	SEDE
REPARTO AFFARI GENERALI	SEDE
UFFICIO GENERALE CENTRO RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "E.I."	SEDE
UFFICIO DEL CAPO DI SME	SEDE
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	SEDE
UFFICIO AMMINISTRAZIONE	SEDE

ELENCO DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

NUMERO E DATA	AGGIUNTE E VARIANTI

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO

- A.** Stralcio D.P.R. 10 aprile 1987, n.150
- B.** Stralcio Legge 8 agosto 1990,n.231
- C.** Decreto del Ministro della Difesa del 25 settembre 1990
- D.** Decreto del Ministro della Difesa del 04 dicembre 1990
- E.** Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro n.192436 del 12.12.1990
- F.** Stralcio D.P.R. 31 luglio 1995, n.394
- G.** Stralcio Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n.505
- H.** Stralcio D.P.R. 16 marzo 1999, n.255
- I.** Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro n.198192 del 24.12.1999
- J.** Stralcio D.P.R. 8 febbraio 2001, n.139
- K.** Stralcio Legge 29 marzo 2001, n.86
- L.** Stralcio Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n.215
- M.** Stralcio Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163
- N.** Direttiva SEGREDIFESA ed.2002 – 2003
- O.** Tabella misure orarie compenso per lavoro straordinario
- P.** Registro delle presenze
- Q.** Registro delle presenze del personale Dirigente
- R.** Statino individuale riepilogativo mensile
- S.** Statino riepilogativo mensile per l'attribuzione del compenso per lavoro straordinario
- T.** Autorizzazione preventiva a prestazioni di lavoro straordinario
- U.** Autorizzazione al superamento del monte – ore
- V.** Scheda di rilevazione dei dati consuntivi per esigenze di F.A.
- W.** Scheda di rilevazione dei dati consuntivi per concorsi forniti a titolo oneroso

COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E D'IMPIEGO

- X.** Tabella compenso forfettario di guardia
- Y.** Atto dispositivo di attribuzione Compenso forfettario di guardia
- Z.** Tabella compenso forfettario di impiego
- AA.** Concertazione economica 2002-2003 (DPR 163/2002)
- BB.** Elenco delle esercitazioni ed operazioni
- CC.** Scheda di rilevazione delle indennità corrisposte per concorsi forniti a titolo oneroso
- DD.** Scheda di rilevazione dei dati consuntivi di spesa per esigenze di F.A.

INTRODUZIONE

1. Le disposizioni contenute nella presente direttiva sono volte ad armonizzare in un *corpus* unico i contenuti delle norme attinenti all'**istituto dello straordinario ed ai neo istituiti compensi forfettari di guardia e di impiego** che, per effetto dei recenti provvedimenti, hanno modificato il quadro giuridico di riferimento e, di conseguenza, le modalità applicative.
2. Esse costituiscono al tempo stesso **strumenti e limiti** con cui il Comandante, nell'ambito delle responsabilità e discrezionalità consentite dalla legge, gestisce le risorse umane per il conseguimento degli obiettivi istituzionali della Forza Armata.
3. In tal senso le disposizioni che seguono hanno **carattere prescrittivo** mentre gli esempi di volta in volta citati non hanno la pretesa di esaurire le casistiche e le modalità applicative delle disparate realtà presenti in ambito F.A. e, pertanto, esse costituiscono un ausilio necessario per l'applicazione pratica in casi particolari e consentire la necessaria **uniformità di applicazione** in ambito F.A..
4. A tal fine, sebbene l'attività di monitoraggio abbia portato degli indubbi risultati, riscontrati anche a seguito delle "visite di supporto", appare comunque indispensabile garantire l'aggiornamento della materia che, anche per effetto degli adeguamenti istituzionali in atto, ne confermano la necessaria "dinamicità".
5. E' quindi indispensabile che i Comandi curino la capillare diffusione della presente direttiva fino ai **minimi livelli ordinativi** (compagnia\squadrone o unità equivalente) al fine di:
 - consentirne la conoscenza al personale;
 - assicurare un trattamento unitario;
 - evitare interpretazioni personali.
6. Ai fini di una immediata lettura delle presenti disposizioni si tenga conto che, sebbene nella nuova "veste", esse costituiscono piuttosto un "Testo Unico" delle disposizioni già vigenti, dove le principali novità\modifiche sono state evidenziate **in giallo**.

CAPITOLO PRIMO

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO

- D.P.R. 10 aprile 1987, n.150
 - Legge 8 agosto 1990, n.231
 - Decreto del Ministro della Difesa del 25 settembre 1990
 - Decreto del Ministro della Difesa del 04 dicembre 1990
 - Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro n.192436 del 12.12.1990
 - D.P.R. 31 luglio 1995, n.394
 - Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n.505
 - D.P.R. 16 marzo 1999, n.255
 - Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro n.198192 del 24.12.1999
 - D.P.R. 8 febbraio 2001, n.139
 - Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n.215
 - Recepimento dello schema di concertazione per le Forze Armate relativo al quadriennio normativo 2002 – 2005 ed al biennio economico 2002-2003 (Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.163)
 - Normativa sull'Istituto dello Straordinario ed.1998 e successive aggiunte e varianti;
 - Direttiva sullo Straordinario ed.1999 e successive aggiunte e varianti;
- Per quanto attiene alla regolamentazione dell'orario di lavoro\servizio e alla disciplina dei servizi si rimanda alle seguenti pubblicazioni:
- SMD – G – 106 “Regolamento sul Servizio Territoriale e di Presidio”, ed. 1973;
 - SMD - G – 011 “Norme per la vita ed il servizio interno nelle installazioni militari”, ed.1992;
 - SME – D.A.R. n.2938 “Norme per la vita ed il servizio interno di caserma”, ed.1998;
 - SME – Op. n.6314 “Sicurezza delle infrastrutture e degli aeromobili, protezione e custodia delle armi, delle munizioni, degli esplosivi, delle mine e dei materiali delle trasmissioni”ed.1984;

- SME – Sic. “Sicurezza delle installazioni militari – Servizi di vigilanza e di sorveglianza”
ed. giugno 2000.

2. COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E COMPENSO FORFETTARIO D’IMPIEGO

- Legge 29 marzo 2001, n.86
- D.P.R. 13 giugno 2002, n.163

CAPITOLO SECONDO

IL LAVORO STRAORDINARIO

1. GENERALITA'

L'Istituto dello Straordinario nasce con l'introduzione dell'orario di lavoro per il personale militare (L.231/90) che ha comportato il diritto al recupero compensativo, ovvero compenso in denaro, per le prestazioni rese in eccedenza a tale orario.

Il lavoro straordinario non può essere usato come fattore ordinario di programmazione del lavoro e può essere svolto solo per soddisfare le esigenze volte al conseguimento dei fini istituzionali delle F.A. cui non si possa far fronte durante il normale orario delle attività giornaliere.

Il recente provvedimento di concertazione (approvato con DPR n.163/2002), modificando la forma prioritaria di remunerazione delle prestazioni straordinarie (art.11 comma 3 del citato DPR 163/2002) precedentemente prevista, ha stabilito che le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale possono essere pagate con il compenso per lavoro straordinario:

- nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti;
- tenuto conto delle esigenze di servizio.

Tale provvedimento ha inoltre previsto che, per le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite, il relativo recupero mediante riposo compensativo possa essere fruito entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio¹.

La gestione dello straordinario poggia su tre concetti fondamentali:

- la **flessibilità** dell'orario di servizio;
- la **disponibilità** incondizionata al servizio da parte dei Quadri;
- la **responsabilità** dei Comandanti di Corpo nella gestione operativa dell'Istituto.

¹ Art.11, comma 3, DPR 163/02.

Pertanto, solo il Comandante di Corpo, nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, curerà l'allocazione delle risorse disponibili ai vari settori per garantirne la funzionalità ed il perseguimento degli obiettivi istituzionali.

In tale ottica, riveste particolare importanza la programmazione delle attività operative e addestrative (e NON DELLO STRAORDINARIO) in base alla quale il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario sarà limitato a casi eccezionali o in presenza di significative carenze organiche.

2. RESPONSABILITA'

Il mancato rispetto delle norme che regolano l'Istituto dello straordinario, sia da parte di chi lo dispone che da parte di chi lo effettua può determinare responsabilità:

- **disciplinari**: es. inosservanza parziale o totale della direttiva;
- **amministrative**: es. errata o illegittima attribuzione di compensi o recuperi;
- **civili**: es. danni arrecati al personale per effetto di lesione di diritti materiali e/o morali;
- **penali**: es. falsa rappresentazione della realtà, dichiarazioni mendaci.

Per ciascuno dei casi sopracitati sono applicabili sanzioni (personali e/o pecuniarie) in funzione della tipologia di illecito\reato configurabile.

3. ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO

L'**orario di lavoro** è la quantità di lavoro, espressa in ore, che il personale deve prestare nell'arco di una settimana, che, **a decorrere dal 1° gennaio 2002, è pari a 36 ore²**. Tutte le prestazioni di lavoro eccedenti le 36 ore settimanali ricadono nella disciplina dello straordinario.

L'**orario di servizio** (coincidente con l'orario delle attività giornaliere), è l'arco di tempo durante il quale si svolgono le attività istituzionali (operative, addestrative, logistiche) presso gli Enti\reparti delle Forze Armate.

L'orario di servizio, in applicazione dell'art.10 del DPR 394/95 e della direttiva di SEGREDIFESA ed.2002-2003, è stato articolato come segue:

- dal lunedì al giovedì: 08.00 – 16.30, prevedendo un intervallo di 30 minuti per la consumazione del pasto;

² Tale tipologia è materia di concertazione pertanto, salvo i casi espressamente indicati nella presente direttiva, non è soggetta a modificazioni.

- **Venerdì: 8 – 12.00**. In tale giorno si situa di norma il pomeriggio libero programmato (D.M. 25 settembre 1990);
- al venerdì pomeriggio (12.00 – 16.30) e sabato mattina (8.00 – 14.00) può essere assicurata una presenza ridotta quale “nucleo di risposta” per eventuali impreviste esigenze.

Il tempo necessario alla consumazione del pasto, anche quando volontariamente non fruito dal personale, non concorre alla formazione dell’orario di lavoro. A tal fine si rammenta che il diritto al trattamento alimentare gratuito è subordinato all’effettivo protrarsi dell’orario di servizio (al netto, quindi, dell’intervallo di 30’ minuti per la consumazione del pasto previsto dal D.M. 15.09.90) per almeno un’ora oltre le ore 14.00, per il pasto meridiano, ed oltre le 19.00 per il pasto serale.

Per la disciplina di dettaglio dell’orario di lavoro e di servizio si rimanda alla Pubblicazione 2938 “Norme sulla vita ed il servizio interno di caserma” emanate dallo Stato Maggiore Esercito – Ufficio Dottrina, Addestramento e Regolamenti.

L’ORARIO DI LAVORO E’ FUNZIONALE ALL’ORARIO DI SERVIZIO. Ciò sta a significare che l’articolazione dell’orario di lavoro del personale militare deve sempre garantire il regolare funzionamento degli Enti\reparti della Forza Armata per l’intera durata delle attività giornaliere. Tali orari non sono da intendere quali vincoli rigidi, ma rappresentano dei riferimenti di natura legislativa che non precludono la **flessibilità** e la **disponibilità al servizio** (art.10, comma 1, L.231/90) dei Quadri, assumendo, quindi, la veste di **strumenti dinamici**, da utilizzare per il raggiungimento dei prioritari obiettivi di F.A..

Tali concetti, peraltro, non sono una novità in ambito F.A., dato che la citata pubblicazione 2938 (ed.1998) al Tit.II, Capo I, art.17, para 4.c., precisa che **“I Comandanti ad ogni livello hanno ampia e completa facoltà di modificare – fatto salvo l’orario settimanale complessivo – l’orario delle attività giornaliere in relazione all’assolvimento dei compiti istituzionali, ivi compresa l’effettuazione dell’addestramento notturno e continuativo anche in giorni festivi e in relazione a particolari situazioni locali.”**.

In sintesi, laddove particolari esigenze istituzionali dovessero suggerire l’adozione di soluzioni alternative, i Comandanti di Corpo sono autorizzati ad attuare una diversa articolazione degli orari, sia in forma settoriale sia riguardanti l’intera unità\reparto; articolazione degli orari informata, quindi, alle attività programmate sia per il soddisfacimento di esigenze particolari sia per il conseguimento degli obiettivi istituzionali. Non è invece consentito creare orari di servizio individuali.

4. TURNAZIONI

E' considerato "turnista" il personale impiegato in un lavoro continuativo di 24 ore per 7 giorni alla settimana, ai sensi dell'art.3 del D.M. 25.09.90.

Di norma a tali attività sono dedicate 5 persone organizzate in turni non superiori alle 12 ore consecutive, salvo casi particolari che comunque non dovranno eccedere le 24 ore consecutive e a condizione che la tipologia di servizio non pregiudichi, dato il prolungato impiego, le prestazioni professionali del personale impiegato.

Il suddetto sistema, che comporta un'attività settimanale pari a 33 ore e 36 minuti, è considerato autocompensante dei recuperi che spetterebbero al personale per le turnazioni notturne e/o festive.

Il recente provvedimento di concertazione (art.11 comma 7 DPR n.163/2002) ha disposto, nei riguardi del personale impiegato in turni continuativi che si trovi a fruire del giorno di riposo settimanale o del giorno libero in coincidenza con una festività infrasettimanale, la concessione di un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le 4 settimane successive.

Le ore eccedenti l'orario autocompensante (es.numero di turnisti inferiore a 5 o personale ulteriormente impiegato in attività diversa) comportano il diritto al compenso per lavoro straordinario ovvero al recupero compensativo così come indicato nel successivo capitolo terzo.

Analogamente, le ore carenti rispetto l'orario autocompensante (es.turni organizzati con più di 5 operatori) dovranno essere rese.

A tale personale compete un riposo settimanale continuativo non inferiore alle 36 ore.

L'art.4 comma 3 del DPR 255\99 ha istituito l'indennità giornaliera di turno anche per il personale di cui al presente para. nella misura di lire 2000 (€ 1,03) per ogni giorno di effettivo servizio, a decorrere dal 01.01.1999. Tale misura è stata incrementata di 1,60 € a decorrere dal 1° luglio 2002³.

5. I SERVIZI

Per "servizi", armati e non, si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità del personale⁴ e, pertanto, tutti vi concorrono a turno. Pertanto in tale casistica non vanno ricomprese le attività proprie di una

³ Art.5, comma 6, D.P.R.163/2002.

⁴ Art.9, comma 5, DPR 163/2002.

specifica professionalità in quanto non si tratta di servizio vero e proprio bensì di prestazione atta a garantire la funzionalità di uno specifico settore⁵. Sono configurabili come “servizi “ quelli espressamente indicati nella citata pub.2938 “Norme per la vita ed il servizio interno di caserma” e non anche quelli comandati per esigenze locali e/o contingenti di un singolo Ente\reparto.

I servizi si distinguono nelle seguenti categorie:

- territoriali (di presidio): comprendono tutti quelli intesi a soddisfare le esigenze di carattere territoriale riconducibili, ad esempio, alle guardie ai depositi isolati, alle cerimonie/manifestazioni (picchetti, rappresentanze, ecc.), nonché alla vigilanza del personale in libera uscita (Ufficiale di vigilanza in città, ronda);
- di caserma: riguardano la componente dedicata eminentemente all'attività di controllo (Ufficiale di Ispezione⁶, Ufficiale di Picchetto) ed una dedicata specificatamente alla vigilanza\sorveglianza (guardia). Sono inoltre da annoverare in tale casistica i servizi per la funzionalità dei reparti (es. Ufficiale di servizio al rgt.\btg.aut., Sottufficiale di giornata a livello di cp.\btr.\sqd., ecc.)⁷;
- reperibilità: come definito nel successivo para.6.

La normativa attuale ha introdotto la remunerazione 1 a 1 della prestazione, oltre al recupero della giornata festiva/non lavorativa qualora il servizio sia stato prestato nelle predette giornate, con la concessione di recuperi compensativi⁸ o con il compenso Forfettario di Guardia⁹ come più avanti specificato. In nessun caso i servizi di cui sopra potranno essere remunerati con il compenso per lavoro straordinario.

6. REPERIBILITA'

La reperibilità è l'obbligo a raggiungere l'installazione militare entro un tempo massimo di due ore.

⁵ In tali casi rientrano, ad esempio, le prestazioni rese nel settore del vettovagliamento, rifornimento carbolubrificanti, personale medico e veterinario, ecc.

⁶ La seconda serie di aggiunte e varianti alla Pub.2938 “Norme per la vita ed il servizio interno di caserma” ed.1998 prevede che lo stesso sia considerato nella posizione di **reperibilità** durante le ore non di servizio, pertanto si applicano le disposizioni di cui al successivo para.6.

⁷ Laddove la presenza in caserma venga sostituita dalla reperibilità valgono le stesse disposizioni previste nella nota 6.

⁸ Ribadito dall'art.11 comma 2 del DPR163/2002.

⁹ L'alta Valenza Operativa (art.9, comma 2, DPR 139/2001) è stata sostituita, dal 1° gennaio 2003, dal compenso forfettario di guardia previsto dall'art.9 del DPR 163/2002.

Il compenso spettante per la posizione di reperibile non remunera una prestazione di lavoro effettivamente resa, bensì la **disponibilità** del personale a prestarla nei modi e nei termini stabiliti, con le inevitabili limitazioni alla libertà individuale. Ne consegue che qualunque prestazione di lavoro straordinario resa durante la posizione di reperibile deve essere remunerata **(compenso o recupero)**, in base alla sua durata.

Il compenso è stabilito in un dodicesimo della durata del servizio e compete solo a partire dal compimento della 12^a ora di reperibilità continuativa.

Qualunque prestazione resa durante il servizio di reperibilità non interrompe il computo del periodo utile al compimento del servizio di reperibilità, i cui compensi (quello della reperibilità e quello della prestazione) si cumulano.

Il personale può essere comandato di “reperibilità” per esigenze di almeno 12 ore consecutive e per un massimo di 6 giorni feriali e due festivi al mese.¹⁰

La reperibilità, non essendo una prestazione lavorativa ma una “disponibilità” non deve essere annotata nello statino individuale riepilogativo mensile, ma risultare solo in specifici ordini di servizio ed il relativo compenso tenuto in conto al solo fine del raggiungimento del monte ore annuo retribuibile.

La totale disponibilità al servizio, ribadita dall’art.10, comma 1, della Legge 231\90, impone al dipendente di lasciare all’Ente\reparto di appartenenza un recapito per poter essere rintracciato in casi di eccezionali esigenze di servizio. Tale obbligo non va confuso con il servizio di reperibilità e quindi non dà luogo a nessun compenso.

Si richiama l’attenzione dei Comandanti di Corpo ad una oculata valutazione delle necessità volta a limitare il ricorso a tale posizione solo in caso di specifiche esigenze (es.”team di risposta” in caso di particolari stati di allertamento, personale dotato di specifiche professionalità).

7. ATTIVITA’ ADDESTRATIVE

Le attività addestrative che si svolgono in ambito F.A. sono destinate a far acquisire al personale le conoscenze e le capacità necessarie a poter operare in tutti gli scenari di possibile impiego. Ciò può comportare che siano svolte attività specifiche, come, ad esempio, attività notturne o attività con prolungato impegno. In tali casi, sono in genere da tener presenti i seguenti principi:

- le attività devono essere programmate a **“costo zero”**;

¹⁰ Tale novità è stata introdotta con l’art.11, comma 6, della concertazione 2002 – 2003 (DPR163/2002).

- deve trovare applicazione il **principio della flessibilità** dell'orario di servizio.

Di seguito sono indicate le fattispecie più comuni comprese nelle “attività addestrative”.

a. Corsi

Trattasi di periodi svolti presso Enti/Scuole che hanno lo scopo di far acquisire al personale specifiche capacità e competenze. Di norma si svolgono durante l'orario di servizio; talora prevedono attività continuative eccedenti lo stesso orario.

Ove la forma di remunerazione si identificasse con l'istituto dello straordinario, gli Enti che definiscono le modalità attuative dei Corsi dovranno prevedere, **nel definire la durata del Corso stesso e comunque all'atto della redazione del programma, un'articolazione dell'orario di servizio che, sulla base del principio di flessibilità, consenta di non superare, salvo casi eccezionali, le 36 ore settimanali. Ciò significa che il tempo necessario alla frequenza del Corso deve comprendere anche i periodi da concedere al personale quale recupero compensativo per le ore eccedenti l'orario di servizio, ovvero quale recupero psicofisico al termine di attività continuative e particolarmente impegnative in termini di energie profuse.**

Qualora ricorrano i presupposti giuridici, può essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, limitatamente alle attività e nei termini definiti nel successivo capitolo 6.

b. Normali attività addestrative

Trattasi di attività addestrative programmate che, di norma, **non eccedono l'orario di servizio**. In tale categoria rientrano anche gli addestramenti notturni che non devono determinare accumuli di recuperi, ma dovranno essere compensati con adeguati provvedimenti di variazione dell'orario di servizio, nell'intento di soddisfare le varie esigenze **senza costi aggiuntivi** e consentire al personale il giusto recupero psicofisico conseguente alle attività addestrative svolte.

c. Esercitazioni

Sono attività che, nella generalità dei casi, concludono un ciclo/modulo addestrativo e/o la cui effettuazione è volta a verificare l'acquisizione di una capacità operativa specifica. Possono avere la durata di uno o più giorni lavorativi oppure essere a carattere continuativo. Al riguardo, ove la forma di remunerazione si identificasse con l'istituto dello straordinario, in sede di redazione dei programmi addestrativi o di pianificazione delle esercitazioni, si

dovrà prevedere l'onere conseguente alla corresponsione dello straordinario maturato o, in alternativa, tenerne conto ai fini della concessione dei relativi recuperi compensativi e psicofisici, secondo quanto già indicato al precedente para a..

Le attività di autovalutazione del livello addestrativo delle unità, qualora eccedano l'orario di servizio, devono essere considerate alla stessa stregua delle esercitazioni continuative.

Qualora ricorrano i presupposti giuridici, può essere corrisposto il **compenso forfettario di impiego**, limitatamente alle attività e nei termini definiti nel successivo capitolo 6.

d. Campo d'Arma

E' un'attività continuativa fuori sede finalizzata, attraverso lo svolgimento di esercitazioni, al raggiungimento/mantenimento della capacità operativa delle unità.

Fanno parte della categoria tutti i Campi d'Arma, dal livello Brigata fino al livello compagnia.

Sono da considerarsi analoghe ai Campi d'Arma le attività itineranti lungo la penisola e le esercitazioni di "controllo del territorio".

Qualora ricorrano i presupposti giuridici, può essere corrisposto il **compenso forfettario di impiego**, limitatamente alle attività e nei termini definiti nel successivo capitolo 6.

CAPITOLO TERZO

FORME DI REMUNERAZIONE

1. IL COMPENSO IN DENARO

a. Natura del Compenso

Il compenso in denaro delle prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale è da considerarsi quale forma di remunerazione prioritaria rispetto al recupero compensativo.

In applicazione dell'art.11 del DPR163/2002 relativo alla concertazione 2002 – 2003, le prestazioni di lavoro straordinario, tenuto conto delle esigenze di servizio, possono essere pagate con il compenso per lavoro straordinario.

A tal fine, si rammenta che per procedere alla corresponsione del compenso in denaro è necessario che:

- sia stata resa la prestazione straordinaria;
- esistano le disponibilità finanziarie;
- non si superi il monte-ore annuo retribuibile.

Il DPR 163/2002 (art.4) ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'art.5 del DPR 150/87 ed ha fissato le relative misure orarie negli importi lordi (in €) riportati in **Allegato Q**.

Ai fini dell'attribuzione dei suddetti compensi si precisa che:

- **l'importo feriale** compete per le ore prestate tutti i giorni feriali, ivi incluso il sabato, dalle ore 06.00 alle 22.00;
- **l'importo festivo o notturno** compete rispettivamente per le prestazioni rese dalle 06.00 alle 22.00 dei giorni festivi e per quelle comprese dalle 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo dei giorni feriali, incluso il sabato;
- **l'importo festivo notturno** è attribuito per le prestazioni rese dalle 24.00 alle 06.00, nonché dalle 22.00 alle 24.00 di tutti i giorni festivi.

Sugli importi lordi gravano le ritenute previdenziali, assistenziali e l'I.R.Pe.F. secondo le modalità determinate dalle disposizioni emanate da PERSOMIL.

A tutti i volontari di truppa non in servizio permanente, indipendentemente dai mesi di servizio, ed ai militari di truppa in servizio di leva non compete il compenso per lavoro straordinario.

b. Modalità di corresponsione del compenso

Alla luce delle disposizioni introdotte dal DPR 163/2002 il calendario precedentemente previsto per regolamentare i recuperi compensativi deve intendersi superato.

In tale quadro, tenuto conto dei limiti richiamati al precedente para. a., il compenso per le prestazioni straordinarie rese dal personale potrà essere corrisposto a decorrere dal mese successivo a quello di effettuazione, compatibilmente con i tempi necessari alla elaborazione della documentazione amministrativo – contabile.

c. Personale trasferito

In occasione dei trasferimenti del personale l'Ente cedente dovrà corrispondere le ore di straordinario effettuate dal personale trasferito, ovvero, qualora non esistano i presupposti precedentemente indicati, predisporre un piano per l'effettuazione degli eventuali recuperi compensativi maturati, anche attraverso la riarticolazione dell'orario di servizio dell'interessato che ne assicuri la presenza compatibilmente con la progressiva fruizione dei recuperi spettanti.

Deroghe sono consentite solo nei seguenti casi:

- trasferimenti improvvisi;
- l'Ente cedente è impegnato in particolari attività tali da rendere impossibili i recuperi compensativi e non remunerabili per raggiungimento del tetto massimo retribuibile.

In tali casi l'Ente cedente ne darà comunicazione all'Ente ricevente.

Il D.P.R. 163/2002 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, al personale impiegato in servizi armati e non di durata pari o superiore alle 24 ore, che non possa fruire dei recuperi compensativi, prima del trasferimento è corrisposto, in alternativa, il compenso forfettario di guardia come definito al successivo capitolo sesto.

d. Monte ore annuo retribuibile

Il D.I. 192436/90 ha previsto, per il personale militare un tetto massimo per la retribuzione del lavoro straordinario nei limiti di seguito fissati:

- **110 ore** per il personale fino al grado di Ten.Col. e per il personale dei gradi dirigenziali non titolare di posizione organicamente prevista;
- **300 ore** per il personale delle unità navali di superficie in navigazione e per quello impiegato in attività operative\addestrative che abbiano carattere di continuità o che, comunque, impediscano recuperi orari;
- **450 ore** per il personale dei sommergibili in navigazione e per il personale dei gradi dirigenziali titolare di posizione organicamente prevista.

Gli Enti\reparti della F.A. il cui personale è destinatario del monte – ore pari a 300 sono i seguenti:

- Comando delle Forze Operative Terrestri e tutti i Comandi, Enti e Reparti dipendenti;
- Reggimento Addestramento Volontari;
- Supporti tattico-logistici inquadrati negli Enti Addestrativi;

Nella fascia delle 300 ore può rientrare anche il personale impiegato stabilmente e con continuità presso posti-comando o particolari “cellule di risposta”, attivate all’atto di uno stato di emergenza o di necessità e per la sola durata dell’esigenza. Il **provvedimento autorizzativo è emanato dal Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito** e deve contenere l’indicazione dei destinatari e la relativa durata. Tale autorizzazione comporta la rideterminazione del monte – ore secondo le procedure che sono indicate nel paragrafo che segue e, comunque, in nessun caso potrà comportare la retribuzione di un numero di ore annue superiori a 510.

e. Superamento monte-ore annuo retribuibile

Per coloro che hanno raggiunto i citati monte-ore, in presenza di impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei singoli gradi o posti funzione superiori al 30% e sempre che non siano possibili recuperi compensativi nell’arco di un mese, **le autorità che esercitano le funzioni di Comandante di Corpo\Capo Ufficio¹¹, possono autorizzare il superamento dei predetti monte – ore** fino ad un massimo del:

- 100% per il personale riferito alle 110 ore (totale 220 ore);
- 70% per il personale riferito alle 300 ore (totale 510 ore);
- 20% per il personale dei sommergibili in navigazione (totale 540 ore);

¹¹ Tale novità introdotta dal Decreto Interministeriale 198192\2000 stabilisce altresì che l’autorità che autorizza deve rivestire un grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente.

- 20% per il personale con funzioni dirigenziali (totale 540 ore)¹².

I predetti limiti di 220, 510 e 540 ore non possono essere superati per nessun motivo, a meno che ciò non venga stabilito con un provvedimento di legge (ovvero nel caso di cui al precedente para.d.).

f. Rideterminazione del monte – ore annuo retribuibile

Il monte – ore retribuibile è fissato con riferimento all'anno solare, da intendersi quale termine temporale massimo entro il quale si può fruire del monte-ore, comprensivo delle maggiorazioni previste. Ciò non impedisce, quindi, che lo stesso monte – ore venga esaurito in un arco temporale inferiore all'anno, purchè non venga comunque superato il tetto massimo.

E' possibile che, nel corso dell'anno, intervengano delle variazioni (di stato o d'impiego) che modifichino il monte – ore di cui il personale è destinatario.

In tal caso, a far data dal provvedimento di modifica, l'Ente che amministra il personale dovrà rideterminare il monte-ore, con le relative maggiorazioni, secondo le procedure di seguito indicate.

(1) Assunzione in servizio e congedamento - Rientro da servizio all'estero o da servizio presso altre Amministrazioni.

Il monte – ore spettante è quello annuo previsto, considerato che lo stesso può essere fruito anche in un arco temporale inferiore all'anno.

(2) Trasferimento tra Enti\reparti aventi lo stesso monte – ore.

In tal caso dovrà essere considerato il monte ore – annuo retribuibile che, pertanto, se esaurito all'Ente\reparto di provenienza non permetterà la retribuzione di ulteriori compensi in denaro nella nuova sede di servizio.

(3) Promozione al grado dirigenziale – trasferimento da Ente con monte ore pari a 110 ad altro con monte-ore pari a 300.

In tal caso il monte ore è quello della nuova sede\incarico di destinazione (510 o 540 per il personale dirigente).

(4) Destinazione di personale Dirigente ad incarichi non dirigenziali – trasferimento da Ente\reparto con monte-ore pari a 300 ore ad altro con monte-ore pari a 110.

¹² Vds. Decreto Interministeriale 198192\2000.

In tali casi bisogna procedere alla rideterminazione del monte-ore annuo spettante, rapportando le ore di compenso percepite nella sede\incarico di provenienza al monte-ore spettante nella nuova sede\incarico.

In ogni caso laddove il personale avesse già raggiunto il monte-ore spettante nella precedente sede\incarico non sarà necessario procedere alla rideterminazione, non essendoci comunque la possibilità di corresponsione di ulteriori ore di compenso in danaro.

Ai fini della rideterminazione del monte-ore può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{NOC}{MOR} \times 100 = PR$$

NOC = Numero di ore pagate nella sede\incarico di provenienza

MOR = Monte ore annuo retribuibile, comprensivo dell'incremento, riferito alla sede\incarico di provenienza

PR = Percentuale di Riduzione

La percentuale di riduzione (PR) così ottenuta dovrà essere utilizzata per abbattere il monte-ore spettante nella nuova sede\incarico, in funzione di quanto già utilizzato. Pertanto si avrà:

$$NOR = NMOR - (NMOR \times PR)$$

NOR = Numero Massimo ore retribuibili nella nuova sede\incarico

NMOR = Monte ore annuo retribuibile nella nuova sede\incarico, comprensivo delle maggiorazioni previste.

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito qualche **esempio**:

1° Esempio:

Ufficiale (Ten.Col.) trasferito da un Ente\reparto dell'area COMFOTER ad Organo Centrale (es.Stato Maggiore) con 130 ore retribuite.

NOC = 130 ore;

MOR = 510;

applicando la formula avremo: $PR = 130/510 \times 100 = 25,5 \%$;

da cui deriva che: $NOR = 220 - (220 \times 25,5\%) = 220 - 56 = 164$ ore.

Da quanto sopra deriva che all'Ufficiale potranno essere corrisposte ancora 164 ore di compenso per lavoro straordinario.

2°Esempio:

Colonnello, Comandante di rgt., che va ad assumere un incarico previsto per U. non dirigenziale con 240 ore retribuite nella precedente sede/incarico.

NOC = 240

MOR = 540

Applicando la formula avremo: $PR = 240/540 \times 100 = 45 \%$;

da cui deriva che: $NOR = 220 - (220 \times 45 \%) = 220 - 99 = 121$ ore.

Da quanto sopra deriva che all'Ufficiale potranno essere corrisposte ancora 121 ore di compenso per lavoro straordinario.

In nessun caso il monte – ore potrà essere superiore a quello dell'Ente\incarico di provenienza.

(5) Attribuzione temporanea del monte ore annuo retribuibile pari a 300 a seguito di decretazione del Sottocapo di SME.

Tale fattispecie può essere decretata dal Sottocapo di SME per il personale impiegato stabilmente e con continuità presso posti comando o particolari “cellule di risposta” costituite in caso di eventi eccezionali.

Al fine di determinare l'incremento del monte – ore spettante è necessario far riferimento al periodo per il quale è autorizzato tale superamento riportato nel provvedimento autorizzativo. In proposito giova riportare di seguito qualche **esempio.**

Un U\SU impiegato presso la sala operativa costituita per la gestione di un'emergenza (es.alluvione).

Procedura: il Comando\Ente incaricato della gestione della sala operativa individua il personale ivi impiegato (non già destinatario di monte – ore pari a 300) e chiede, tramite Comando gerarchicamente sovraordinato, con relazione motivata, l'attribuzione temporanea del monte – ore pari a 300 indicando:

- Grado, nome e cognome del personale interessato;
- Ente\Comando di appartenenza;

- periodo cui è riferita l'esigenza (esempio: 1° marzo – 30 giugno);

Tale richiesta dovrà essere trasmessa allo **SME – Ufficio Programmazione Finanziaria, Bilancio e Statistica** che provvederà a sottoporre il relativo provvedimento alla firma del Sottocapo di SME.

L'Ente che amministra il personale, una volta ricevuta l'autorizzazione di cui sopra provvederà a determinare l'incremento del monte ore, conseguente al provvedimento autorizzativo, che dovrà essere calcolato come segue:

- periodo di elevazione monte – ore: 4 mesi;

- monte – ore annuo: 510 ore

- incremento monte – ore: $510 \times 4/12 = 170$ ore

- nuovo monte – ore annuo retribuibile: $220 + 170 = 390$ ore

In nessun caso la rideterminazione del monte – ore potrà comportare la retribuzione di un monte – ore annuo superiore a 510 ore.

2. IL RECUPERO COMPENSATIVO

a. Natura.

Il recupero compensativo, dal punto di vista giuridico, è una remunerazione in natura della prestazione (3° comma art.2099 codice civile) che fa maturare un diritto soggettivo patrimoniale del tutto identico alla retribuzione in danaro.

b. Modalità di fruizione.

Nel rispetto dell'orario di lavoro settimanale (36 ore), il personale militare in servizio permanente deve:

- Recuperare le ore prestate in eccedenza all'orario di lavoro (cosiddetto recupero 1 a 1), per le quali non è stato disposto il relativo pagamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo;
- rendere le ore prestate in meno per permessi brevi o ritardi rispetto all'orario di servizio (intesi per tali anche quelli dovuti a “causa di forza maggiore” come ad esempio i ritardi dei mezzi di trasporto anche se militari). La resa delle ore prestate in meno deve avvenire entro il mese successivo a quello in cui si è verificata la carenza, pena la

decurtazione del trattamento economico secondo le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

I recuperi compensativi possono essere disposti solo dal Comandante di Corpo e fruiti esclusivamente in giornate lavorative, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. A tal fine il sabato non è considerato lavorativo presso quegli Enti\Reparti il cui orario settimanale è articolato su 5 giorni.

Pertanto, ai fini contabili, laddove il recupero compensativo venga trasformato in giornate libere dal servizio, le ore da scalare dal credito maturato sono da rapportare alla giornata lavorativa in cui è fruito il recupero (es. venerdì 4 ore).

In proposito tanto la fruizione dei recuperi compensativi quanto la resa di ore lavorative devono essere annotate sul Registro delle Licenze e sullo Statino individuale riepilogativo mensile (cfr. capitolo quinto).

Si richiama l'attenzione dei Comandanti a tutti i livelli sulla necessità che gli Ufficiali cpl. e i **VFB con più di 12 mesi di servizio** siano posti in congedati senza alcuna pendenza, per evitare l'insorgere di eventuali contenziosi con l'A.D..

A decorrere da 1° gennaio 2002 (art.9 del DLgs 505\97 così come modificato dal DPR 215\2001) al personale volontario in ferma breve e in ferma prefissata **con più di 12 mesi di servizio** compete un recupero pari ad un terzo dell'eccedenza lavorativa prestata (rispetto alle 36 ore settimanali).

Per quanto concerne invece i servizi armati e non, a seguito dell'eliminazione della forfettizzazione e della differenziazione degli stessi, i **Volontari con più di dodici mesi di servizio** sono destinatari delle disposizioni previste per il personale in servizio permanente.

I "mesi di servizio" per l'attribuzione del recupero compensativo devono essere computati a decorrere dalla data di incorporazione VFA\VFB a nulla rilevando l'eventuale periodo di leva precedentemente prestato.

In aggiunta al recupero compensativo come sopra definito, ai volontari in ferma breve o in rafferma è corrisposta un'indennità mensile pari a lire 200.000 (€ 123,29) volta a compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio¹³.

¹³ Art.15, comma 3, DLgs 215\01

c. Personale di leva.

Nessun recupero compensativo compete ai militari di leva, ad eccezione dei recuperi psicofisici non di natura retributiva. I criteri d'impiego di tale personale (di leva e volontari con meno di dodici mesi di servizio) saranno disciplinati con apposita direttiva.

d. Termine di fruizione

L'art.10, comma 7, del D.P.R. 31 luglio 1995, n.394 ha assoggettato la fruizione dei recuperi compensativi alla normativa della licenza ordinaria.

Ciò comporta che il recupero compensativo deve essere fruito entro il **31 dicembre dell'anno successivo** a quello in cui sono state effettuate le prestazioni di lavoro straordinario, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio¹⁴.

Al verificarsi di **cause di forza maggiore** che impediscano la concessione\fruizione dei recuperi compensativi, il termine di cui sopra può essere posticipato in ragione della durata della causa impeditiva.

Sarà cura dei Comandanti di Corpo assicurare che i termini di cui sopra siano rispettati, anche in considerazione che i recuperi compensativi, così come la licenza ordinaria, sono diritti irrinunciabili (art.12, comma 7, DPR394/95). **Pertanto si precisa che la licenza ordinaria non è monetizzabile fatti salvo i casi di pagamento sostitutivi espressamente previsti dalla norma¹⁵.**

e. Recupero della Festività

“Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale” (art.11 DPR 394/95).

Il personale chiamato a prestare attività lavorativa nei **giorni festivi** ha diritto, oltre al recupero o compenso in denaro per le ore di lavoro rese, al recupero della festività anch'esso proporzionato alle ore di lavoro rese.

¹⁴ Art.11 comma 3 del DPR 163/2002.

¹⁵ Art.11 DPR255/99 (decesso, cessazione dal servizio per infermità e art.14 c.14 DPR 395/95)

Al compimento della ottava ora di lavoro straordinario in giornata festiva il personale ha diritto ad una giornata di riposo (il personale deve essere lasciato libero da qualsiasi impiego per 24 ore consecutive).

Si precisa che, ai fini del recupero compensativo derivante dai servizi armati e non, la giornata non lavorativa è equiparata al festivo (sabato, nei casi di orario di lavoro articolato su cinque giornate). Il recupero della festività\giornata non lavorativa compete a chi inizia il turno nelle predette giornate¹⁶.

Il recupero della festività, salvo casi eccezionali derivanti da particolari condizioni d'impiego, deve essere disposto immediatamente dopo il termine del servizio, configurandosi prevalentemente quale recupero psicofisico dell'attività svolta.

Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero¹⁷.

Tale indennità va corrisposta per intero (a prescindere dal tempo d'impiego) in casi particolari debitamente documentati e non per attività programmate.

E' cumulabile con gli emolumenti previsti in caso di servizi svolti in giornate festive e prefestive e con il compenso per lavoro straordinario (per le ore effettivamente svolte).

3. ALTRE FORME DI REMUNERAZIONE

Compenso forfettario di guardia e di impiego - art.9 del DPR 163/2002 - (vds. capitolo 6) a decorrere dal 1 gennaio 2003.

¹⁶ Direttiva di Segredifesa 3^a Ed., Capitolo 3, para.a..

¹⁷ Art.11, comma 8, DPR 163/2002.

CAPITOLO QUARTO

PARTICOLARI POSIZIONI D'IMPIEGO

1. ATTIVITÀ FUORI SEDE

a. Attività fuori sede in territorio estero

Al personale a qualunque titolo in servizio in territorio estero non compete il compenso per lavoro straordinario.

b. Attività fuori sede in territorio nazionale

Le prestazioni di lavoro straordinario rese durante le attività fuori sede danno diritto **al compenso in denaro ovvero al recupero compensativo** secondo le stesse modalità e misure previste per le attività svolte nell'ordinaria sede di servizio.

Il compenso per lavoro straordinario è cumulabile con l'indennità di missione.

Al fine del calcolo delle eccedenze lavorative, dovranno essere conteggiate solo le ore di lavoro effettivamente prestato. Da tale conteggio, pertanto, sono esclusi i tempi di pernottamento, permanenza libera fuori sede, viaggio da e per il luogo di missione - eccezion fatta per coloro che durante il viaggio medesimo svolgono attività lavorativa vera e propria (ad esempio, gli autisti, i capi macchina, i Comandanti delle colonne, le scorte convogli) - e nel caso in cui le ore di viaggio coincidano, in tutto o in parte, con l'orario di lavoro.

L'eccedenza lavorativa prestata durante l'attività fuori sede deve essere certificata, con apposita dichiarazione, dall'Ente/reparto presso cui l'attività è stata svolta.

Tale certificazione non è richiesta per il personale dirigente.

Il pagamento dello straordinario al personale inviato in missione è a carico dell'Ente/reparto nel cui interesse la missione è svolta.

La normativa attuale ha previsto il pagamento delle ore di viaggio, quando effettuate in eccedenza all'orario giornaliero, **con una maggiorazione dell'indennità di missione di € 6 per ogni ora¹⁸**, non cumulabili con il compenso straordinario.

c. Personale comandato presso altri Enti/reparti

L'impiego di personale in forza ad altro Ente/reparto deve essere, di massima, contenuto nell'arco dell'orario di lavoro normale (36 ore settimanali).

Qualora esigenze di servizio richiedano l'effettuazione di prestazioni straordinarie si dispone quanto segue:

- lo straordinario deve essere ordinato dal Comandante che impiega il personale solo dopo aver ottenuto formale assenso dal Comandante dell'Ente/reparto di provenienza del personale (la procedura può essere derogata solo in presenza di urgenti esigenze, fermo restando l'obbligo di acquisire a posteriori il suddetto assenso);
- la certificazione delle prestazioni straordinarie è a cura dell'Ente/reparto che impiega il personale;
- il pagamento del compenso è effettuato dall'Ente/reparto di provenienza del personale;
- la relativa spesa è a carico dell'Ente/reparto nel cui interesse la prestazione è stata svolta.

2. PERSONALE IMPIEGATO IN INCARICHI PARTICOLARI

a. Servizio di capo-macchina ed altri assimilabili.

L'incarico di capo-macchina può derivare da due circostanze:

- per "stato giuridico": è il caso dell'U/SU più alto in grado/anziano trasportato su un automezzo militare;
- per "ordine di servizio": è il caso dell'U/SU comandato al servizio di capo-macchina in particolari condizioni operative, addestrative o logistiche.

Nel primo caso non compete il compenso per lavoro straordinario in quanto la posizione dell'U/SU è passiva dal punto di vista lavorativo (spesso, anzi, il personale sta fruendo di un servizio gratuito dell'Amministrazione per il trasporto da e per la sede di servizio).

¹⁸ Art.6, comma 3, DPR 255/99 come modificato **dall'art.7, comma 5, D.P.R. 163/2002.**

L'U/SU, in sostanza, non sta compiendo alcuna prestazione lavorativa ma è semplicemente a disposizione dell'Amministrazione per assistere, eventualmente, il conduttore specie nel disbrigo di pratiche burocratiche in caso di sinistro o inconvenienti al mezzo o alla viabilità.

E' fatto salvo la corresponsione della maggiorazione dell'indennità di missione prevista dall'art.7, comma 5, del D.P.R. 163/02, qualora ne ricorrano i presupposti giuridici¹⁹.

Nel secondo caso il compenso straordinario compete nei termini e nelle misure previste dalla normativa generale e non è cumulabile con la maggiorazione di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R.163/02 (è questo anche il caso degli autisti, dei Comandanti delle autocolonne e delle scorte convogli).

b. Incarichi particolari

Nell'ambito della Forza Armata vi sono particolari incarichi, quali ad esempio il Sottufficiale alla mensa, che richiedono l'effettuazione di prestazioni lavorative non continuative ed in orari spesso al di fuori dei termini di inizio e fine delle normali attività giornaliere.

In tali circostanze, è possibile articolare l'orario giornaliero di tali soggetti in maniera difforme da quello dell'Ente/reparto di appartenenza, con frazionamenti orari intervallati anche da più pause lavorative.

Il compenso straordinario (inteso sia come recupero compensativo sia come compenso in denaro), fatto salvo il diritto ad una giornata festiva nell'arco settimanale (possibilmente coincidente con la domenica), compete solo per i periodi eccedenti le 36 ore settimanali.

c. Personale facente parte di Commissioni

I compensi/gettoni di presenza corrisposti ai componenti di Commissioni a vario titolo nominati non sono cumulabili con il compenso straordinario (inteso sia in termini monetari che di recupero).

¹⁹ Si precisa che tale maggiorazione riguarda l'indennità oraria di missione per la sola durata del viaggio, secondo le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 6 del DPR 255/99.

Quest'ultimo, pertanto, potrà essere corrisposto solo in assenza dell'elargizione dei suddetti compensi/gettoni di presenza.

d. Impiego presso altre Amministrazioni

Il lavoro straordinario del personale militare è consentito solo per il conseguimento dei fini istituzionali delle Forze Armate²⁰.

Pertanto, al personale dell'Esercito impiegato presso altra Amministrazione (diversa dal Ministero della Difesa) potrà essere remunerato (in denaro o in recupero) solo il lavoro straordinario prestato nell'interesse della Forza Armata.

L'altra Amministrazione, prima di ordinare il lavoro straordinario, dovrà notificare l'esigenza all'Ente/reparto di appartenenza del personale, anche al fine di concordare preventivamente le modalità di remunerazione.

E' opportuno che il personale della Forza Armata si faccia promotore di tale adempimento anche provvedendo in proprio ad avvertire l'Ente/reparto di appartenenza per le azioni di competenza.

La Forza Armata, in ogni modo, non può remunerare prestazioni di lavoro straordinario rese nell'interesse delle altre Amministrazioni, che a tal fine dovrà preoccuparsi della relativa copertura giuridica e finanziaria.

²⁰ D.I. n.192436 del 12 dicembre 1990.

CAPITOLO QUINTO

ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

1. RILEVAZIONE OGGETTIVA DELLE PRESENZE

La rilevazione oggettiva delle presenze è stata prevista dall'articolo 7 del Decreto del Ministro della Difesa del 25 settembre 1990.

Tale norma ha stabilito che la rilevazione venga effettuata con l'ausilio di sistemi elettronici e/o meccanici che registrino con elevato grado di affidabilità gli orari di ingresso e di uscita del personale dalle infrastrutture.

Gli Enti\Comandi della Forza Armata sono autorizzati, qualora in possesso dei relativi sistemi, alla rilevazione automatizzata delle presenze²¹, fermo restando che l'unica procedura autorizzata in ambito F.A. all'espletamento dei conseguenti atti amministrativi-contabili è il programma "SIGE – Sottosistema personale-impiego".

La competenza alla rilevazione delle presenze del personale ed alla conseguente attestazione della titolarità del diritto ai recuperi o al compenso straordinario è esclusiva del Comandante di Corpo.

Laddove, nell'ambito della stesso Ente/reparto siano presenti più Comandanti di Corpo, la competenza alla rilevazione delle presenze risale:

- al Comandante di Corpo titolare della gestione dei fondi dello straordinario, se mantiene tale gestione accentrata sulla sua persona;
- ai Comandanti di Corpo cui è affidata in gestione una quota dei fondi dello straordinario (con decisione di competenza esclusiva del Comandante di Corpo titolare della gestione dei fondi dello straordinario).

Qualora la complessità dell'organismo dovesse rendere difficile l'attività di rilevazione delle presenze, il Comandante di Corpo può avvalersi della figura del Capo Servizio, corrispondente al soggetto che esercita l'impiego diretto del personale.

²¹ Nota di Difesa Gabinetto prot.9/22637/2.4.28/00 in data 13.04.2000.

Al Capo Servizio, in virtù della delega scritta (da inserire possibilmente nell'Atto Dispositivo n. 1) conferitagli dal Comandante di Corpo o dall'Autorità responsabile della gestione finanziaria dello straordinario, compete la materiale rilevazione delle presenze del personale dipendente, intesa quale mera attività di accertamento degli orari di inizio e termine delle prestazioni di lavoro, nonché di constatazione delle eccedenze e delle carenze delle stesse rispetto all'orario delle attività giornaliere.

Tale responsabilità si materializza nella sottoscrizione del registro delle presenze e nella richiesta, al Comandante di Corpo, di autorizzazione preventiva a prestazioni di lavoro straordinario dei propri diretti dipendenti.

Tenuto conto della complessa articolazione della Forza Armata, nonché delle locali situazioni infrastrutturali e di dislocazione degli Enti/reparti, non è possibile a priori individuare univocamente la figura di Capo Servizio.

Tuttavia, per ragioni di impiego del personale e di esperienza sino ad oggi maturata, è opportuno che essa si identifichi, ove possibile, con le figure dei Comandanti subordinati fino al livello di Compagnia e cariche equipollenti.

L'intera procedura delle certificazioni deve essere effettuata con il "SIGE – Sottosistema personale-impiego".

Il programma, gli Enti/reparti della F.A., consente di:

- memorizzare l'orario di lavoro, le ore di straordinario o di recupero di tutto il personale, fornendo statistiche e situazioni utili al gestore;
- calcolare, in base alla disponibilità finanziaria dell'Ente/reparto, il totale delle ore da liquidare mese per mese, consentendo così l'immediato e costante controllo della spesa;
- gestire le assenze e le licenze fruite nell'arco dell'anno;
- importare ed esportare flussi di informazioni in occasione di trasferimenti di sede;
- stampare tutti gli atti amministrativi necessari alla certificazione dello straordinario.
- raccogliere e trasmettere "via software" tutti i dati consuntivi di spesa e quelli necessari alla programmazione finanziaria sul relativo capitolo di bilancio, di cui si tratterà nel capitolo successivo.

Le procedure di certificazione dovranno essere attuate manualmente nei periodi in cui il SIE-LOG- Sottosistema personale dovesse, per qualunque ragione, rendersi inefficiente.

A seguire, saranno illustrati i documenti amministrativi necessari a rilevare e certificare le presenze del personale.

Contestualmente alla disamina dei documenti saranno indicate le competenze del personale preposto alle attività di rilevazione e certificazione.

2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE

a. Registro delle Presenze

Il Registro delle presenze è il documento fondamentale dal quale traggono origine le determinazioni del Comandante di Corpo o dell'Autorità responsabile della gestione finanziaria del capitolo di bilancio, destinate a concedere recuperi compensativi o disporre il pagamento dei compensi.

Si tratta di un documento a fogli intercalari (vds. **allegato P**) che rileva le presenze giornaliere del personale sul posto di lavoro.

Per il personale dirigente (Generali e Colonnelli), anche se non titolare di posizione organicamente prevista, è istituito un registro "ad hoc" (vds. **allegato Q**) in sostanza analogo a quello previsto per il personale non dirigente.

Premesso che il personale dirigente ha facoltà di autorilevare il proprio orario di lavoro, si rammenta che il superiore gerarchico ha comunque il diritto/dovere di esercitare nei confronti dello stesso l'azione di controllo.

Il personale non dirigente equiparato ai fini del trattamento economico a quello dirigente, non ha titolo all'autorilevazione.

Inoltre, non ha titolo all'autorilevazione il personale non dirigente impiegato in incarichi propri del Dirigente, a meno che non assolva contemporaneamente anche le funzioni di Comandante di Corpo.

Il Registro delle presenze del personale non dirigente deve essere vistato, giornalmente, dalle Autorità che esercitano, nelle unità semplici, le funzioni di Comandante di Corpo e, in quelle complesse, da chi svolge le funzioni dirigenziali di livello progressivamente superiore, ciascuno limitatamente al personale direttamente dipendente.

Il Comandante di Corpo con sede distante da quella di un proprio Ente/reparto può procedere al predetto visto del registro con cadenza temporale superiore a quella giornaliera, purchè tale procedura sia ufficialmente sanzionata all'inizio dell'anno (possibilmente con l'Atto Dispositivo n. 1).

In tale ultima fattispecie, fermo restando la responsabilità dei Comandanti di Corpo, nei casi in cui esistano particolari condizioni di natura logistico - operativo l'esercizio della vigilanza (apposizione del "Visto") potrà essere esercitato con discrezionalità temporale da definirsi in funzione delle esigenze locali.

Nel Registro delle presenze deve essere evidenziata l'eventuale prestazione delle ore eccedenti o carenti rispetto all'orario normale di lavoro, disposte preventivamente dalle competenti Autorità.

I singoli fogli che compongono il Registro delle presenze devono essere numerati progressivamente, timbrati con il bollo tondo d'ufficio e parafati dall'Autorità responsabile o da persona da questi delegata.

b. Statino individuale riepilogativo mensile

E' il documento riepilogativo mensile dei dati dello straordinario relativi a tutto il personale militare (dirigente e non).

Deve essere redatto, per ciascun individuo, secondo lo schema riportato nell'**allegato R**.

Nel dettaglio, esso ha la funzione di riepilogare:

- l'attività lavorativa mensilmente svolta dal "singolo";
- le ore eccedenti o carenti l'orario normale;
- le ore da retribuire con il previsto compenso;
- il recupero, in giornate lavorative, delle ore eccedenti **non retribuite** o carenti l'orario normale;

Lo Statino individuale riepilogativo mensile è un documento redatto dall'Amministrazione con l'intento di "notificare" all'interessato la propria posizione ai fini dello straordinario.

A fronte di tale notifica, l'interessato deve rilasciare dichiarazione di conformità al servizio prestato (oppure contestare le rilevazioni nei modi previsti dalla legge), prima che il Comandante di Corpo o l'Autorità responsabile della gestione finanziaria del relativo capitolo disponga la retribuzione delle prestazioni eccedenti o il recupero compensativo.

Il documento, pertanto, si intende perfezionato solo con l'apposizione delle firme del Comandante di Corpo e del soggetto interessato **e sanziona anche l'autorizzazione verbale all'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario.**

c. Statino riepilogativo mensile per l'attribuzione del compenso per lavoro straordinario

E' il documento con cui ciascun Comando invia al Servizio Amministrativo i dati necessari alla corresponsione in denaro, per un dato mese, delle prestazioni di lavoro straordinario (**allegato S**).

Esso costituisce il titolo legittimo alla percezione del compenso straordinario.

Vale a dire che, in assenza di tale documento, non è possibile corrispondere alcun compenso per lavoro straordinario.

Deve rispecchiare fedelmente le risultanze profferte dallo statino individuale riepilogativo mensile.

E' firmato dal Comandante di Corpo, responsabile delle prestazioni straordinarie preventivamente ordinate e rese.

d. Autorizzazione preventiva all'effettuazione del lavoro straordinario

L'ordine di effettuare una prestazione di lavoro straordinario può essere emanato, come previsto dall'ordinamento militare, **verbalmente o in forma scritta**.

In entrambi i casi scatta l'obbligo, per il subordinato, di effettuare la prestazione.

Pertanto, l'autorizzazione preventiva all'effettuazione del lavoro straordinario in forma scritta, rappresenta un atto eventuale da emanarsi secondo discrezionalità dei Comandanti.

Per ragioni di uniformità, qualora emanato, dovrà presentare la forma indicata in **allegato T**.

Qualora una prestazione di lavoro straordinario sia stata resa senza ordine alcuno, nè verbale e nè in forma scritta, l'Autorità responsabile dello straordinario dovrà tempestivamente rilevarlo in forma scritta al fine di evitare l'insorgere del diritto al recupero/compenso da parte dell'interessato.

Tale dichiarazione dovrà essere allegata al registro delle presenze del giorno interessato.

e. Autorizzazione al superamento del monte – ore annuo individuale retribuibile

L'autorizzazione al superamento del monte ore annuo retribuibile, da concedere nei modi e nei termini di cui al capitolo 3, deve essere formalizzata con provvedimento conforme allo schema in **allegato U**.

Tale documento deve essere allegato allo statino riepilogativo mensile (vds. para. c) relativo al mese in cui vengono corrisposti i compensi.

Si rammenta che l'autorizzazione deve essere individuale e motivata.

3. ASPETTI FINANZIARI

Per consentire la corresponsione in denaro dei compensi per lavoro straordinario, la Legge 231/90 (articolo 19, comma 3), ha istituito un apposito capitolo di bilancio nello Stato di Previsione della Spesa del Ministero della Difesa. A seguito della riconfigurazione dei capitoli di bilancio, ad oggi, i capitoli su cui viene periferizzata la spesa per il pagamento del compenso per lavoro straordinario sono:

- **3072 art.1** = compenso per prestazioni straordinarie - componente netta;
- **3072 art.2** = compenso per prestazioni straordinarie - imposta sulle retribuzioni;
- **3089 art.2** = IRAP sulle competenze accessorie.

Il capitolo è gestito dai seguenti Organi Programmatori:

- Stato Maggiore della Difesa, per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impiegato presso gli Enti/reparti interforze dell'area tecnico-operativa;
- Ministero della Difesa - Ufficio del Segretario Generale e DNA - , per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impiegato presso gli Enti/reparti interforze dell'area tecnico- amministrativa, ivi compreso il personale del Gabinetto del Ministro della Difesa e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato;
- Stato Maggiore dell'Esercito, per il personale dell'Esercito impiegato in Enti/reparti dell'Esercito;
- Stato Maggiore della Marina, per il personale della Marina impiegato in Enti/reparti della Marina;
- Stato Maggiore dell'Aeronautica, per il personale dell'Aeronautica impiegato in Enti/reparti dell'Aeronautica.

La gestione finanziaria dei capitoli interessanti il compenso per lavoro straordinario è di competenza dello Stato Maggiore dell'Esercito – Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria – Ufficio Programmazione Finanziaria, Bilancio e Statistica (Organo Programmatore).

La gestione tecnico-amministrativa è affidata alla Direzione Generale per il Personale Militare (Centro di Responsabilità).

Tutte le assegnazioni (sia ordinarie che straordinarie) effettuate a favore degli Enti/reparti della F.A.:

- comprendono: i fondi necessari al pagamento delle ritenute fiscali (I.R.Pe.F.) ed assistenziali (IRAP);
- non comprendono : i fondi necessari ai versamenti I.N.P.D.A.P. (sia quelli a carico del lavoratore che dell'Amministrazione) i quali rimangono “allocati” su PERSOMIL che provvede a versarli all'Istituto Nazionale di Previdenza.

a. Soggetti e competenze

Il controllo e l'impiego operativo dei fondi stanziati per il compenso per lavoro straordinario sono di competenza dello Stato Maggiore dell'Esercito - Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria che, pertanto, provvede a:

- programmare lo stanziamento sui predetti capitoli per ciascun esercizio finanziario;
- effettuare le assegnazioni annuali a favore degli Enti dipendenti;
- concedere, in via eccezionale, i finanziamenti integrativi;
- controllare l'andamento della spesa.

I Centri di Programmazione sono:

- il Comando delle Forze Operative Terrestri;
- l'Ispettorato Logistico dell'Esercito;
- l'Ispettorato della Formazione e Specializzazione;
- l'Ispettorato delle Infrastrutture;
- l'Ispettorato per il Reclutamento e Forze di Reclutamento;
- **il Comando Corpo d'Armata di Reazione Rapida.**

L'Ufficio Programmazione Finanziaria, Bilancio e Statistica dello SME, fungerà da Centro di Programmazione per i Reparti e Uffici dello SME nonché per l'Organizzazione Penitenziaria Militare, il RALOCE, il Q.G. del Comando EUROFOR ed il Centro Servizi Informatici dell'Esercito.

b. Procedure

Le procedure per la gestione finanziaria dei capitoli di bilancio interessati alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, sono state unificate dall'adozione, in ambito F.A., del SIEFIN.

Al fine di integrare il controllo della spesa, entro le date di seguito indicate i Centri di Programmazione dovranno inviare i dati consuntivi di spesa dell'anno finanziario precedente, avvalendosi dei prospetti riportati agli **allegati "V" e "W"**:

- **entro il 20 febbraio**: straordinario effettuato per concorsi a titolo “oneroso” a favore di altre Amministrazioni.

- **entro il 30 aprile**: straordinario effettuato per esigenze istituzionali di F.A.;

Presso lo SME-RPGF sarà creata una “riserva centrale” necessaria alle esigenze degli Enti/reparti finanziati direttamente dallo SME, nonché per fronteggiare attività di portata generale ed eccezionale. **E’ VIETATA**, salvo casi espressamente autorizzati da SME-RPGF, **la costituzione di ogni altra riserva**.

Le richieste di assegnazioni integrative sono da considerare un evento eccezionale connesso ad esigenze assolutamente imprevedibili e, pertanto, non inseribili nella programmazione finanziaria del richiedente.

In tal senso, lo SME-RPGF prenderà in considerazione solo richieste validate dai Centri di Programmazione ed indicanti la specifica esigenza da soddisfare.

Sulle assegnazioni ordinarie concesse dovranno gravare, qualora non diversamente stabilito caso per caso, tutte le spese sostenute per la corresponsione del citato compenso per attività concorsuali svolte a favore di altre Amministrazioni.

In considerazione dell’estrema “sensibilità” e “delicatezza” della materia, oltre che della notevole incidenza degli oneri per lo straordinario sul bilancio della Forza Armata, i responsabili a tutti i livelli devono attuare ogni accorgimento ritenuto idoneo a contenere la spesa, a realizzare il miglior rapporto costo/efficacia ed a rispettare le fasi di programmazione e gestione delle risorse. In tale ottica è assolutamente da evitare qualsiasi forma di distribuzione “a pioggia” del citato compenso.

c. Organi della Giustizia Militare

Relativamente agli **Organi della Giustizia Militare**, cui l'Esercito fornisce il relativo personale di supporto, la programmazione delle esigenze e la comunicazione dei dati consuntivi di spesa dovrà pervenire secondo le modalità indicate nella presente direttiva. Nella considerazione che tali esigenze sono da considerarsi straordinarie l'Ispettorato RFC fungerà da Centro di Programmazione e, pertanto, provvederà a raccogliere tutte le

previsioni degli Organi della Giustizia Militare cui l'Esercito fornisce proprio personale di supporto.

Tali previsioni dovranno essere inoltrate allo Stato Maggiore Esercito – Ufficio Programmazione Finanziaria Bilancio e Statistica, tramite il SIEFIN, avendo cura di indicare:

- ente richiedente;
- numero del personale in forza distinto per gradi;
- importi distinti per capitoli di bilancio interessati ed in funzione del\degli Enti che amministrano il relativo personale in forza.

CAPITOLO SESTO

COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E D'IMPIEGO

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Legge 29 marzo 2001, n. 86 “Disposizioni in materia di personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163: “Recepimento dello schema di concertazione per le Forze Armate relativo al quadriennio 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2005”;
- Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215 “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331”.

Limitatamente alla disciplina dei servizi, inoltre, si rimanda alle seguenti pubblicazioni:

- SME-DAR n. 2938 “Norme per la vita ed il servizio interno di caserma” Ed. 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- SME – OP. n. 6314 “Sicurezza delle infrastrutture e degli aeromobili, protezione e custodia delle armi, delle munizioni, degli esplosivi, delle mine e dei materiali delle trasmissioni” Ed. 1984” e successive modificazioni ed integrazioni;
- SME – SIC “Sicurezza delle infrastrutture militari- servizi di vigilanza e di sorveglianza” Ed. giugno 2000” e successive modificazioni ed integrazioni.

2. COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA

Il recente provvedimento di concertazione (D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163), **a decorrere dal 1° gennaio 2003**, ha introdotto il compenso forfettario di guardia nei riguardi del personale

militare non dirigente²² impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiore alle 24 ore che non possa fruire dei recuperi compensativi, in alternativa:

- per imprescindibili esigenze funzionali;
- prima del trasferimento ad altro ente.

Tale compenso forfettario è articolato nelle misure giornaliere riportate in **Allegato X**, per ogni 8 ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero. **Il citato compenso non potrà essere corrisposto per la giornata lavorativa da destinare al riposo psico-fisico e per il recupero della festività/giornata non lavorativa.**

A decorrere dalla stessa data (1° gennaio 2003) viene disapplicata la precedente disposizione che prevedeva la corresponsione del compenso di alta valenza operativa nei riguardi del personale impiegato nei citati servizi armati e non, in luogo delle giornate di recupero compensativo, al quale non fosse possibile concedere tali recuperi prima del trasferimento ad altro ente ovvero per imprescindibili esigenze funzionali²³.

Il citato compenso forfettario di guardia sarà corrisposto nei riguardi del personale impiegato nei servizi armati e non, che si identificano nei servizi presidiari, di caserma e di guardia²⁴, di durata pari o superiore alle 24 ore.

In aderenza alle linee d'indirizzo dello Stato Maggiore della Difesa in materia, per tali servizi, si procederà:

- preliminarmente, alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato **oltre il normale orario di lavoro** ed al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate (art.11, comma 2, DPR 163\02);
- successivamente, qualora il personale non possa fruire dei citati recuperi compensativi, verrà corrisposto il compenso forfettario di guardia, per ogni 8 ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero, **garantendo, nell'ambito dei recuperi maturati, una giornata lavorativa di riposo psico-fisico** (8 ore). Invece, per i servizi prestati in giornata festiva\non lavorativa, al personale cui sarà corrisposto il compenso forfettario di guardia (per 24 ore competono massimo tre giornate di compenso forfettario di guardia) compete, **in aggiunta, una giornata**

²² Esclusi i volontari in ferma breve, i volontari in ferma annuale ed i militari di leva.

²³ Prevista dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

²⁴ Per il cui espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163.

lavorativa di riposo psicofisico oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuato nelle predette giornate (art.9, comma 4, DPR 163\2002).

Pertanto, per quanto attiene ai servizi armati e non, il recupero compensativo è confermato come forma prioritaria di remunerazione (“prima si recupera e poi si paga”).

Il compenso forfettario di guardia **non è cumulabile con:**

- **il compenso per lavoro straordinario;**
- **il recupero compensativo²⁵;**
- **l’indennità di missione all’estero;**
- **i trattamenti economici previsti per il personale impiegato all’estero ai sensi delle leggi n. 642/1961, n. 1114/1962 e n. 838/1973;**
- **il compenso forfettario d’impiego.**

Risulta, invece, **cumulabile con:**

- **l’indennità onnicomprensiva, concessa in occasione di interventi al servizio della collettività (ad esempio “Vespri Siciliani”);**
- **l’indennità di ordine pubblico;**
- **l’indennità di missione in territorio nazionale;**
- **le indennità di impiego operativo fondamentali (es. indennità di impiego operativo di campagna, per truppe alpine, di “supercampagna”, di aeronavigazione, ecc.);**
- **le indennità operative supplementari (di marcia, per truppe da sbarco, per unità anfibia, incursori, di comando, per pronto intervento aereo, ecc.).**

La corresponsione del compenso in parola dovrà essere disposto secondo la modulistica in **Allegato Y.**

3. COMPENSO FORFETTARIO D’IMPIEGO

Il compenso forfettario d’impiego rappresenta una delle principali novità introdotte dal recente rinnovo contrattuale per il personale militare non dirigente.

Tale compenso è stato istituito per il personale impegnato in esercitazioni od operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro (**per non più di dodici ore giornaliere**, salvo il verificarsi di comprovate ed

²⁵ In quanto è ad esso sostitutivo.

inderogabili esigenze di carattere operativo), che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore, con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.

Il citato compenso è corrisposto al personale militare (da volontario in servizio permanente a Tenente Colonnello, esclusi i volontari in ferma breve, i volontari in ferma annuale ed i militari di leva) in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, nelle misure giornaliere riportate nell'**Allegato Z** e fino ad un **massimo di 120 giorni l'anno**.

Tale norma introduce un principio di **deroga all'articolazione del normale orario di lavoro o delle attività giornaliere**, qualora si verifichino le citate particolari condizioni di impiego. Infatti, il personale non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti. Ciò significa che, durante tali fasi non vanno conteggiate le ore effettivamente prestate e che gli orari settimanale e giornaliero possono essere opportunamente articolati dal Comandante responsabile, con la massima flessibilità e libertà d'azione (nei limiti sopraccitati), in funzione delle attività da svolgere, garantendo al personale il reintegro delle energie psicofisiche spese e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo.

Il compenso forfettario d'impiego **non è cumulabile con:**

- **il compenso per lavoro straordinario ed il recupero compensativo²⁶;**
- **l'indennità di missione all'estero;**
- **i trattamenti economici previsti per il personale impiegato all'estero ai sensi delle leggi n. 642/1961, n. 1114/1962 e n. 838/1973;**
- **il compenso forfettario di guardia.**

Risulta, invece, **cumulabile con:**

- **l'indennità onnicomprensiva, concessa in occasione di interventi al servizio della collettività (ad esempio "Vespri Siciliani");**
- **l'indennità di ordine pubblico;**
- **l'indennità di missione in territorio nazionale;**
- **le indennità di impiego operativo fondamentali (es. indennità di impiego operativo di campagna, per truppe alpine, di "supercampagna", di aeronavigazione, ecc.);**
- **le indennità operative supplementari (di marcia, per truppe da sbarco, per unità anfibia, incursori, di comando, per pronto intervento aereo, ecc.).**

²⁶ In quanto è ad essi sostitutivo.

In merito all'obbligo di assicurare la disponibilità nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione, si osserva che la citata area di esercitazione si identifica con la **località ove è ubicata l'unità operativa** qualora le attività addestrative/operative si svolgano nella **sede di servizio**. Invece, nel caso in cui le **attività addestrative** vengano condotte **fuori sede**, l'area di esercitazione deve essere chiaramente indicata nei documenti previsti (ordine d'operazione, pacchetti d'ordine, documento di esercitazione, programmi addestrativi, ecc.) e definita dal Comandante, al fine dell'identificazione del diritto a percepire il citato compenso²⁷.

Pertanto, il personale al termine delle attività (di durata fino a 12 ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo) può usufruire, salvo specifiche disposizioni, del previsto reintegro psicofisico presso la propria abitazione, qualora la stessa sia ubicata nell'area di esercitazione.

Nell'**Allegato BB** sono riportate le tipologie di attività addestrative ed operative per le quali può essere corrisposto il compenso forfettario di impiego.

4. **DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

Per consentire la corresponsione in denaro dei compensi forfettari di guardia e d'impiego, sono interessati i seguenti capitoli di bilancio dello Stato di Previsione della Spesa del Ministero della Difesa:

- **3092 art.1** = componente netta;
- **3092 art.2** = imposta sulle retribuzioni;
- **3089 art.2** = IRAP sulle competenze accessorie.

La gestione finanziaria del capitolo risale allo Stato Maggiore della Difesa che è Ente Programmatore e che, pertanto, provvede, con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, alla relativa ripartizione dello stanziamento tra gli Stati Maggiori di F.A..

La gestione tecnico-amministrativa è affidata alla Direzione Generale per il Personale Militare (Centro di Responsabilità).

²⁷ In quanto la norma ha previsto l'obbligo della disponibilità nell'ambito dell'unità operativa o dell'area di esercitazione (art. 9, comma 7 del DPR 13 giugno 2002, n. 163).

Lo Stato Maggiore dell'Esercito – Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria – Ufficio Programmazione Finanziaria, Bilancio e Statistica, sulla base della quota resa disponibile, provvede ad assegnare i fondi per il soddisfacimento delle esigenze dei Comandi dipendenti. Tutte le assegnazioni (sia ordinarie che straordinarie) effettuate a favore degli Enti/reparti della F.A.:

- comprendono: i fondi necessari al pagamento delle ritenute fiscali (I.R.Pe.F.) ed assistenziali (IRAP);
- non comprendono : i fondi necessari ai versamenti I.N.P.D.A.P. (sia quelli a carico del lavoratore che dell'Amministrazione) i quali rimangono “allocati” su PERSOMIL che provvede a versarli all'Istituto Nazionale di Previdenza.

a. Soggetti e competenze

Il controllo dei fondi stanziati per il pagamento delle indennità in parola competono allo Stato Maggiore dell'Esercito - Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria che, pertanto, provvede a:

- effettuare le assegnazioni annuali a favore degli Enti dipendenti;
- concedere, in via eccezionale, i finanziamenti integrativi;
- controllare l'andamento della spesa.

I Centri di Programmazione sono:

- il Comando delle Forze Operative Terrestri;
- l'Ispettorato Logistico dell'Esercito;
- l'Ispettorato della Formazione e Specializzazione;
- l'Ispettorato delle Infrastrutture;
- l'Ispettorato per il Reclutamento e le Forze di Reclutamento;

- il Comando di Corpo d'Armata di Reazione Rapida.

L'Ufficio Programmazione Finanziaria, Bilancio e Statistica dello SME, fungerà da Centro di Programmazione per i Reparti e Uffici dello SME nonché per l'Organizzazione Penitenziaria Militare, il RALOCE, il Q.G. del Comando EUROFOR ed il Centro Servizi Informatici dell'Esercito.

b. Procedure

Le procedure per la gestione finanziaria dei capitoli di bilancio interessati alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, sono state unificate dall'adozione, in ambito F.A., del SIEFIN.

Al fine di integrare il controllo della spesa entro le date di seguito indicate i Centri di Programmazione dovranno inviare i dati consuntivi di spesa dell'anno finanziario precedente, secondo le seguenti modalità:

- **entro il 20 febbraio**: compensi corrisposti per concorsi a titolo “oneroso” a favore di altre Amministrazioni (**allegato “CC”**).
- **entro il 30 aprile**: compensi corrisposti effettuato per esigenze istituzionali di F.A. (**allegato “DD”**);

Presso lo SME-RPGF sarà creata una “riserva centrale” necessaria alle esigenze degli Enti/reparti finanziati direttamente dallo SME, nonché per fronteggiare attività di portata generale ed eccezionale. E’ VIETATA, salvo casi espressamente autorizzati da SME-RPGF, la costituzione di ogni altra riserva.

Le richieste di assegnazioni integrative sono da considerarsi un evento eccezionale connesso ad esigenze straordinarie, pertanto, non inseribili nella programmazione finanziaria del richiedente.

Pertanto, lo SME-RPGF può prendere in considerazione solo richieste validate dai Centri di Programmazione ed indicanti l'esigenza da soddisfare.

Sulle assegnazioni ordinarie concesse dovranno gravare, qualora non diversamente stabilito caso per caso, tutte le spese sostenute per la corresponsione del citato compenso per attività concorsuali svolte a favore di altre Amministrazioni.

CAPITOLO SETTIMO

ESEMPI PRATICI

Si precisa che gli esempi che seguono non costituiscono schemi rigidi e precostituiti di applicazione della norma, ma solo indicazioni utili a comprendere il senso delle disposizioni impartite con la presente direttiva.

1. PRESTAZIONI LAVORATIVE

Esempio n. 1: Attività lavorativa prestata in giornata feriale dal lunedì al giovedì (orario articolato su cinque giornate lavorative).

Prestazione lavorativa obbligatoria:	8 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa 08,00 – 18,30:	10 ore;
Differenza a credito del personale:	2 ore;
Compenso spettante:	2 ore; (tariffa feriale diurna).

OVVERO RECUPERO COMPENSATIVO PARI A DUE ORE.

Esempio n. 2: Attività lavorativa prestata in giornata non lavorativa (orario articolato su cinque giornate lavorative).

Prestazione lavorativa obbligatoria:	0 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa 08,00 – 12,00:	4 ore;
Differenza a credito del personale:	4 ore;
Compenso spettante:	4 ore ; (tariffa feriale diurna).

OVVERO RECUPERO COMPENSATIVO PARI A QUATTRO ORE.

Esempio n. 3: Attività lavorativa prestata in giornata festiva.

Prestazione lavorativa obbligatoria:	0 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa 08,00 – 12,00:	4 ore;
Differenza a credito del personale:	4 ore + 4 ore;

Compenso spettante: 4 ore + 4 ore;
(4 ore a tariffa festiva diurna + 4 ore di recupero della festività).

OVVERO RECUPERO COMPENSATIVO PARI A OTTO ORE.

2. SERVIZI DI GUARDIA E NON E COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA

Esempio n. 1: Servizio continuativo di durata inferiore alle 24 ore reso in giornata feriale dal lunedì al giovedì.

Prestazione lavorativa obbligatoria: 8 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa: 18 ore;
Differenza a credito del personale: 10 ore.
Recupero compensativo spettante: 10 ore.
NON COMPETE IL COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA.

Esempio n. 2: Servizio continuativo di durata inferiore alle 24 ore reso in giornata feriale di venerdì.

Prestazione lavorativa obbligatoria: 4 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa: 18 ore;
Differenza a credito del personale: 14 ore.
Recupero compensativo spettante: 14 ore.
NON COMPETE IL COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA.

Esempio n. 3: Servizio continuativo di durata inferiore alle 24 ore reso in giornata festiva.

Prestazione lavorativa obbligatoria: 0 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa: 7 ore;
Differenza a credito del personale: 7 ore;
Recupero della festività: 7 ore;
Recupero compensativo spettante: 14 ore.
NON COMPETE IL COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA.

Esempio n. 4: Servizio continuativo di durata inferiore alle 24 ore reso in giornata festiva.

Prestazione lavorativa obbligatoria: 0 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa: 8 ore;
Differenza a credito del personale: 8 ore;
Recupero della festività: 1 giornata di riposo;
Recupero compensativo spettante: 8 ore + 1 giornata di riposo

NON COMPETE IL COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA.

Esempio n. 5: Servizio continuativo di durata pari alle 24 ore reso in giornata feriale dal lunedì al giovedì.

Prestazione lavorativa obbligatoria:	8 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa:	24 ore;
Differenza a credito del personale:	16 ore.
Recupero compensativo spettante:	16 ore.
IN ALTERNATIVA: UNA GIORNATA LAVORATIVA DI RIPOSO PSICOFISICO (8 ore) E MASSIMO UNA GIORNATA DI COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA (8 ORE).	

Esempio n. 6: Servizio continuativo di durata pari alle 24 ore reso in giornata feriale di venerdì.

Prestazione lavorativa obbligatoria:	4 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa:	24 ore;
Differenza a credito del personale:	20 ore.
Recupero compensativo spettante:	20 ore.
IN ALTERNATIVA: UNA GIORNATA LAVORATIVA DI RIPOSO PSICOFISICO (8 ORE), MASSIMO UNA GIORNATA DI COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA (8 ORE) E QUATTRO ORE DI RECUPERO COMPENSATIVO.	

Esempio n. 7: Servizio continuativo di durata pari alle 24 ore reso in giornata festiva\ non lavorativa.

Prestazione lavorativa obbligatoria:	0 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa:	24 ore;
Differenza a credito del personale:	24 ore.
Recupero della festività\giorn.non lav.	1 giornata di riposo
Recupero compensativo spettante:	24 ore + recupero della festività\giornata non lavorativa.
IN ALTERNATIVA: UNA GIORNATA PER RECUPERO DELLA FESTIVITA'\GIORNATA NON LAV., UNA GIORNATA LAVORATIVA DI RIPOSO PSICOFISICO (da attribuire, quindi, in aggiunta, nel solo caso si proceda alla corresponsione, anche in parte, del compenso forfettario di guardia) E MASSIMO TRE GIORNATE DI COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA (24 ORE).	

Esempio n. 8: Servizio continuativo di due giorni feriali (es. guardia ai depositi munizioni).

Prestazione lavorativa obbligatoria:	16 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa:	48 ore;
Differenza a credito del personale:	32 ore.

Recupero compensativo spettante: 32 ore
IN ALTERNATIVA: UNA GIORNATA LAVORATIVA DI RIPOSO PSICOFISICO (8 ORE) PIU' MASSIMO TRE GIORNATE DI COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA (24 ORE).

Esempio n. 9: Servizio continuativo di durata settimanale (es. guardia ai depositi munizioni).

Prestazione lavorativa obbligatoria:	36 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa:	168 ore;
Differenza a credito del personale:	132 ore.
Recupero del sabato	1 giornata di riposo
Recupero della festività	1 giornata di riposo

Recupero compensativo spettante: 132 ore + 2 giornate per recupero del sabato e della domenica.

IN ALTERNATIVA: UNA GIORNATA PER RECUPERO DELLA FESTIVITA', UNA GIORNATA DI RECUPERO GIORN. NON LAVORATIVA (SABATO), UNA GIORNATA DI RIPOSO PSICOFISICO (da attribuire, quindi, in aggiunta, nel solo caso si proceda alla corresponsione, anche in parte, del compenso forfettario di guardia), MASSIMO 16 GIORNATE DI COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA (128 ORE) E 4 ORE DI RECUPERO COMPENSATIVO.

Le disposizioni e, quindi, gli esempi relativi ai servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Si ribadisce che per le giornate di riposo, maturate in conseguenza dei servizi prestati in giornata non lavorativa e festivi, il personale deve essere lasciato a riposo senza possibilità di impiego per 24 ore consecutive. Il diritto alla giornata intera di riposo, si matura al compimento dell'ottava ora di lavoro reso in giornata festiva\ non lavorativa. Al di sotto di tale limite anche il recupero della festività avviene in proporzione alle ore di servizio effettivamente prestato.

Il diritto alla giornata di riposo psicofisico (art.9, comma 4, DPR 163\02), da fruire in giornata lavorativa, compete, in aggiunta, nel solo caso si proceda alla corresponsione, anche in parte, del compenso forfettario di guardia e limitatamente ai servizi pari o superiori alle 24 ore prestati in giornata festiva\ non lavorativa.

Per il calcolo delle eccedenze lavorative da recuperare in occasione di servizi non continuativi, di durata inferiore, pari o superiore alle 24 ore, valgono le stesse regole dei servizi continuativi, ovvero il recupero delle festività (in parte o totale) e delle ore di lavoro prestate in più rispetto a quelle dovute per il giorno in cui si è prestato il servizio.

Qualora il servizio (anche non continuativo) richieda, per motivi di sicurezza, il pernottamento del personale in sede, le ore di pernottamento concorrono integralmente alla formazione del calcolo delle eccedenze lavorative da recuperare.

Ai fini del calcolo della durata del servizio, si precisa che il servizio, in analogia alle prestazioni lavorative ordinarie, ha inizio con l'arrivo presso il luogo di svolgimento dello stesso. Qualora, prima del raggiungimento del luogo di svolgimento del servizio, il personale sia tenuto a recarsi nella sede ordinaria di servizio, il conteggio partirà dal momento di arrivo presso quest'ultima.

Lo stesso criterio si applica per la determinazione del momento in cui ha termine il servizio.

3. COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO

Esempio n. 1: LEZIONI DI TIRO.

La 2^a compagnia del 50° reggimento, di stanza a Bologna, per lo svolgimento delle lezioni di tiro con armi portatili è stata impegnata:

- il lunedì 17 giugno dalle ore 08,00 alle ore 18,00 per approntare armi/mezzi/materiali (attività condotta in sede);
- il martedì 18 giugno dalle ore 08,00 alle ore 19,00 per lo svolgimento dell'attività a fuoco presso il poligono di Foce Reno (RA);
- il mercoledì 19 giugno dalle ore 08,00 alle ore 12,00 per il riordino armi/mezzi/materiali (attività condotta in sede).

L'attività può essere remunerata con il **COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO**, poiché:

- il personale è stato impegnato in un'esercitazione;
- l'attività è caratterizzata da condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro;
- si è protratta senza soluzione di continuità per più 48 ore (52 ore: dalle ore 08,00 del 17 giugno alle ore 12,00 del 19 giugno);
- il personale è rimasto disponibile nell'area di esercitazione, che si identificava, nel caso specifico, con la città di Bologna, visto che le attività dei giorni 17 e 19 giugno sono state effettuate presso la sede di servizio e che al termine dell'attività condotta il giorno 18 presso il poligono era previsto il rientro in sede.

Al personale così impiegato competono due giorni di compenso forfettario di impiego (mentre per le rimanenti 4 ore, non superando l'orario di servizio giornaliero non ricorrono i presupposti per l'attribuzione dell'indennità), oltre le ulteriori indennità per le quali ne è prevista la cumulabilità.

Esempio n. 2: SCUOLA TIRO MORTAI.

La compagnia mortai del 26° reggimento, di stanza a Cuneo, per lo svolgimento della Scuola tiro mortai è stata impegnata:

- lunedì 15 e martedì 16 aprile per l'approntamento di armi/mezzi/materiali dalle ore 08,00 alle ore 18,00 (attività condotta in sede);
- da mercoledì 17 aprile a lunedì 22 aprile presso il poligono di Col Maurin (CN) dove ha svolto il seguente programma:
 - mercoledì 17 aprile
trasferimento e sistemazione logistica dalle ore 08,00 alle ore 19,00;
 - giovedì 18 aprile
sistemazione logistica e ricognizioni dalle ore 09,00 alle ore 20,00 (orario di servizio modificato in relazione alle esigenze addestrative del reparto);
 - venerdì 19 aprile
addestramento dalle ore 08,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 23,00;
 - sabato 20 aprile
addestramento dalle ore 10,00 alle ore 14,00;
 - domenica 21 aprile
alzabandiera e azione morale dalle ore 08,00 alle ore 09,00;
 - lunedì 22 aprile
scuola tiro mortai dalle ore 06,00 alle ore 16,00;
 - martedì 23 aprile
attività logistiche dalle ore 08,00 alle ore 17,00;
 - mercoledì 24 aprile
rientro in sede alle ore 12,00.

L'attività può essere remunerata con il **COMPENSO FORFETARIO DI IMPIEGO**, poiché:

- il personale è stato impegnato in un'esercitazione;
- l'attività è caratterizzata da condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro;
- si è protratta senza soluzione di continuità per più di 48 ore (220 ore: dalle ore 08,00 del 15 aprile alle ore 12,00 del 24 aprile);

- il personale è rimasto disponibile nell'area di esercitazione, che si identificava, nel caso specifico, con la città di Cuneo nelle giornate 15 e 16 e con l'accantonamento presso il poligono di Col Maurin dal 17 al 23 aprile.

Al personale così impiegato competono 9 giorni di compenso forfetario di impiego di cui due a tariffa festiva (mentre per le 4 ore del mercoledì 24 aprile, non superando l'orario di servizio giornaliero non ricorrono i presupposti per l'attribuzione dell'indennità), oltre le ulteriori indennità per le quali ne è prevista la cumulabilità.

Esempio n. 3: OPERAZIONE “DOMINO”.

Nel mese di settembre il 7° rgt. è stato impiegato in attività di ordine pubblico in concorso alle Autorità di PS dalle ore 08,00 di sabato 14 alle 20,00 del lunedì 30 settembre, nel quadro dell'Operazione “Domino”.

L'attività può essere remunerata con il **COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO**, poiché:

- il personale è stato impiegato per una operazione (ordine pubblico);
- l'attività è caratterizzata da condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro;
- si è protratta senza soluzione di continuità oltre le 48 ore;
- il personale è rimasto disponibile nell'ambito dell'unità operativa.

Al personale così impiegato competono 17 giorni di compenso forfetario di impiego di cui sei a tariffa festiva, oltre le ulteriori indennità per le quali ne è prevista la cumulabilità.

Esempio n. 4: ESERCITAZIONE “BALATON”

Per lo svolgimento dell'esercitazione “Balaton” sono stati impegnati i seguenti nuclei formalmente costituiti:

- un nucleo dello Stato Maggiore dell'Esercito da lunedì 6 maggio a martedì 14 maggio dalle ore 08,00 alle ore 19,00 (al personale ivi impiegato la domenica si garantisce il recupero delle energie psico-fisiche) per l'emanazione dell'”Exercise specification”;

- il COMFOTER da martedì 4 giugno a venerdì 14 giugno dalle ore 08,00 alle ore 18,30 (al personale ivi impiegato la domenica si garantisce il recupero delle energie psico-fisiche) per l’emanazione dell’”Exercise Planning Instructions”;
- il Comando Brigata da lunedì 2 settembre a lunedì 16 settembre dalle ore 08,00 alle ore 19,00 (al personale ivi impiegato la domenica si garantisce il recupero delle energie psico-fisiche) per l’emanazione dell’Ordine di Operazione;
- la Brigata Bersaglieri “Garibaldi” dal 1 al 30 ottobre per lo svolgimento dell’Esercitazione in Ungheria.

L’attività svolta dal nucleo dello SME, dal COMFOTER e dal Comando Brigata Bersaglieri “Garibaldi” può essere remunerata con il **COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO** poiché:

- l’attività è caratterizzata da condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro e si è protratta senza soluzione di continuità oltre le 48 ore;
- il personale è rimasto disponibile nell’area di esercitazione che si identifica con le sedi di servizio.

Al citato personale spetta il compenso forfetario d’impiego come di seguito indicato:

- **Nucleo dello SME:** giorni 9 (la domenica si configura come recupero delle energie psico-fisico – art.3 comma 4 D.Lgs.86/2001).
- **Nucleo di COMFOTER:** giorni 11 (la domenica si configura come recupero delle energie psico-fisico – art.3 comma 4 D.Lgs.86/2001).
- **Nucleo di COMANDO BRIGATA “GARIBALDI”:** giorni 15 (la domenica si configura come recupero delle energie psico-fisico – art.3 comma 4 D.Lgs.86/2001).
- **BRIGATA BERSAGLIERI “GARIBALDI”:** INDENNITA’ DI MISSIONE ALL’ESTERO: giorni 30.

D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150 (1).

5. Lavoro straordinario.

1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

- stipendio base iniziale di livello mensile;
- indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
- rateo di tredicesima mensilità, relativo ai due elementi precedenti.

2. La maggiorazione è pari al quindici per cento per lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.

3. Per orario notturno si intende quello che intercorre dalle ore 22 di un giorno alle ore 6 del giorno successivo.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1987, n. 92.

L. 8 agosto 1990, n. 231 (1).

10. Orario delle attività giornaliere.

1. Ferma restando la totale disponibilità al servizio, con decorrenza dal 1° luglio 1990 l'orario delle attività giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
2. Entro il 1° settembre 1990, con decreto del Ministro della difesa, saranno disciplinate le articolazioni dell'orario normale delle attività giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio; con lo stesso decreto saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle presenze.
3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.
4. Nel triennio 1991-1993 non potranno essere incrementati gli attuali volumi organici del personale militare a carico della Difesa e i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, apposito decreto del Presidente della Repubblica concernente le norme relative alle licenze del personale militare.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 230 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione, rispettivamente per lire 87 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 87 miliardi, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 1832 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e, per lire 2 miliardi, al capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
7. Per gli esercizi 1991 e 1992 gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6, detratte le somme utilizzate come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1990, n. 187.

Decreto del Ministro della Difesa del 25 settembre 1990

Art. 1 (Orario delle attività)

1.L'orario normale delle attività giornaliere del personale militare delle Forze Armate è fissato in 36 ore settimanali più ulteriori due ore di straordinario obbligatorio da ripartire nell'arco di 6 giorni (dal lunedì al sabato), fatta salva la possibilità di contenere l'arco settimanale in 5 giorni, quando reso opportuno dalla specifica organizzazione di ciascuna Forza Armata, e di consentire il rispetto di festività diverse dalla domenica, previste da altri culti religiosi.

2.Esso comprende i periodi di lavoro e di attività effettivamente svolti e, pertanto, esclude i tempi riservati alla consumazione dei pasti.

Art. 2 (Orario di base)

1.L'orario normale delle attività giornaliere è stabilito in relazione alle specifiche esigenze operative, addestrative, ambientali e stagionali ed in funzione di particolari situazioni locali connesse con la disponibilità delle mense e tenendo conto anche dell'orario svolto dal personale civile eventualmente presente, in attuazione degli accordi sindacali vigenti.

2.L'articolazione di base è stabilita come segue:

- dal lunedì al venerdì: 08.00 - 16.30, prevedendo un intervallo per la consumazione del pasto pari a 30 minuti ed un pomeriggio libero (14.00 - 16.30) programmato;
- sabato: 08.00 - 14.00, ma con personale ridotto allo stretto indispensabile ed all'uopo comandato che ha diritto a tre recuperi pomeridiani di due ore o ad una giornata intera qualora ad essi si cumuli anche il pomeriggio di cui al precedente alinea.

3.Nelle unità operative, addestrative, logistiche e negli Arsenali/Stabilimenti di lavoro, gli orari di inizio e termine dell'attività, fatto salvo il criterio della continuità dell'impegno lavorativo, possono essere articolati in relazione a particolari esigenze d'impiego. Il sabato, quando impegnato, sarà di massima dedicato ad attività sportive, culturali ed organizzative.

4.Fermi restando i vincoli fissati dall'art. 1, la definizione dettagliata dell'orario normale in relazione alle esigenze di cui ai precedenti commi 1 e 3 dovrà essere stabilita dal Capo di SM della Difesa, dai Capi di SM di Forza Armata e dal Segretario Generale/DNA, sentito il COCER.

Art. 3 (Turnazioni)

Incarichi che prevedono un lavoro continuativo di 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana dovranno essere di norma ricoperti da 5 persone. Sarà adottato di massima un sistema di turni equidistribuiti non superiori alle 12 ore consecutive, fermo restando che al personale compete almeno un riposo settimanale continuativo non inferiore alle 36 ore.

Il suddetto sistema è considerato autocompensante dei recuperi orari che spetterebbero al personale per le turnazioni svolte negli archi notturni e/o festivi.

Altre attività di durata diversa dall'orario di base, sottoposte a turnazioni di vario tipo, devono essere analogamente organizzate.

Art. 4 (Ore eccedenti le normali attività)

1.Le ore di effettiva attività lavorativa eccedenti le 38 previste dovranno essere compensate prioritariamente con il recupero in giornate lavorative. Nell'impossibilità, si provvede con la corresponsione della indennità di straordinario, secondo le norme vigenti.

2.Qualora vengano maturati più periodi di riposo non goduti e non altrimenti retribuiti, questi sono tramutati in giorni liberi dal servizio e possono essere cumulati con le licenze previste dalla normativa vigente.

3.La prestazione di ore eccedenti o carenti l'orario normale nonchè gli eventuali recuperi orari devono essere preventivamente disposti dall'Autorità che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/Capo Ufficio.

Il recupero delle eccedenze delle ore di attività prestate in più o in meno deve essere effettuato di massima con perequazioni trimestrali.

4.In occasione di cambi di incarico/destinazione, l'Ente cedente dovrà di massima assicurare che non esistano pendenze in materia di recuperi. Annotazione in tal senso dovrà essere trascritta nella documentazione che l'Ente cedente invia a quello ricevente.

5.Per le prestazioni straordinarie ordinate e rese, in qualsiasi condizione di impiego, in eccedenza ai tetti massimi nonchè alle eventuali maggiorazioni che saranno stabilite dal Decreto Interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231, si procede alla compensazione mediante recuperi orari ai sensi dei precedenti commi 2 e 3.

Art. 5 (Attività fuori sede)

Durante le attività fuori sede (quelle di imbarco incluse), se le ore effettivamente prestate eccedono le 38, le stesse devono essere compensate secondo le modalità indicate nel presente Decreto, considerato che la mera permanenza fuori sede è già compensata da altre indennità previste da apposita normativa.

Art. 6 (Servizi nelle installazioni militari. Reperibilità)

1.Tutti i servizi comunque effettuati, disciplinati dalle vigenti norme per i servizi presidiari ed all'interno delle installazioni militari, devono essere compensati con il recupero in giornate lavorative, fatto salvo il recupero delle festività, nella seguente misura:

- servizi continuativi di durata pari a 24 ore (esempio U. o Mar. di picchetto e SU d'ispezione o assimilabili, quali: U. d'ispezione per M.M. e A.M., U. e SU. di servizio al Comando): una giornata lavorativa, più un compenso pari a due ore;
- servizi continuativi di durata inferiore alle 24 ore (esempio U. e SU di Guardia della M.M.): trattamento come previsto all'alinea precedente, commisurato al periodo di servizio effettivamente prestato;
- servizi non continuativi inferiori alle 24 ore, espletati presso i reparti (esempio: U.di servizio, SU di giornata o assimilabili, quali: U. d'ispezione per l'E.I., U. di vigilanza in città, SU. Comandante della Ronda, U. o SU. Comandante o Vice Comandante del picchetto armato): recupero compensativo pari a 1,5 ore;
- servizi continuativi di durata superiore alle 24 ore (esempio: U. e SU. Comandante o Vice Comandante di guardia presidiaria presso depositi militari): una giornata lavorativa più un compenso pari ad 1 ora per ogni giorno di servizio espletato.

I servizi di cui al secondo alinea danno diritto a recuperi compensativi di durata pari all'eccedenza lavorativa quando sono volti ad assicurare direttamente l'attività operativa di unità terrestri, navali ed aeree nelle situazioni particolari di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (esempio: navi e sommergibili in navigazione, posti comando, cellule elementari, sistemi d'arma equipaggi in stato di pronto intervento).

2.I recuperi compensativi di cui al precedente comma non sono tra loro cumulabili, ove espletati contemporaneamente.

3.Nel caso in cui al personale venga fatto obbligo, al termine dell'attività lavorativa, di mantenere la reperibilità per almeno 12 ore, il compenso sarà pari ad un dodicesimo.

Art. 7 (Rilevazione oggettiva delle presenze)

1.La presenza del personale sul posto di lavoro va rilevata oggettivamente con sistemi elettronici e/o meccanici che memorizzino con elevato grado di affidabilità l'orario di ingresso e d'uscita dalle infrastrutture.

2.In assenza o nell'attesa dell'installazione di apparecchiature che consentano tale memorizzazione, la rilevazione oggettiva delle presenze va effettuata mediante adozione di registri della cui esattezza, nella compilazione e nell'aggiornamento, è responsabile l'Autorità che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/Capo Ufficio.

Decreto del Ministro della Difesa del 4 dicembre 1990

L'art.4 del D.M. 25 settembre 1990 è integrato con il seguente comma 5:

“**5.** Per le prestazioni straordinarie ordinate e rese, in qualsiasi condizione di impiego, in eccedenza ai tetti massimi nonchè alle eventuali maggiorazioni che saranno stabilite dal Decreto Interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231, si procede alla compensazione mediante recuperi orari ai sensi dei precedenti commi 2 e 3.”

Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro n. 192436 del 12 dicembre 1990

Art. 1 (Lavoro Straordinario)

1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per le esigenze tese al conseguimento dei fini istituzionali delle Forze Armate cui non si possa far fronte nel normale orario delle attività giornaliere, con particolare riferimento ai servizi di cui all'art. 3 e all'art. 6 del Decreto Ministeriale 25 settembre 1990 concernente la disciplina delle articolazioni dell'orario delle attività giornaliere.

2. Quando le esigenze di cui al comma 1 non consentono recuperi orari compensativi, le ore di lavoro eccedenti sono retribuite come prestazioni di lavoro straordinario, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, da utilizzare di massima sulla base di una pianificazione trimestrale dei prevedibili impegni, il cui ammontare complessivo individuale non potrà eccedere l'importo annuo corrispondente a:

a. 110 ore per il personale fino al grado di Tenente Colonnello e per il personale dei gradi dirigenziali non titolare di posizione organicamente prevista;

b. 300 ore per il personale delle unità navali di superficie in navigazione e per quello impiegato in attività operative/addestrative che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari;

c. 450 ore per il personale dei sommergibili in navigazione e per il personale dei gradi dirigenziali titolare di posizione organicamente prevista.

3. Per impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei singoli gradi o posti funzione superiori al 30 per cento e sempre che non siano possibili recuperi compensativi nell'arco di un mese, le autorità che esercitano le funzioni di Comandante di Corpo o Capo Ufficio possono richiedere il superamento dei monti ore di cui al precedente comma fino ad un massimo del:

- 100 % per il personale di cui alla lettera a.;

- 70 % per il personale di cui alla lettera b.;

- 20 % per il personale di cui alla lettera c. (sommersgibilisti);

- 10 % per il personale di cui alla lettera c. (dirigenti).

I predetti incrementi dovranno essere autorizzati dagli Stati Maggiori/Ufficio del Segretario Generale/Alti Comandi Periferici/Direzioni Generali/Uffici Centrali competenti con provvedimento nominativo motivato, riferito ad un arco di validità di un mese.

4. Nel rispetto dei suindicati limiti, per l'ultimo quadrimestre del 1990 il monte ore complessivo ed il relativo stanziamento sono fissati per ciascuna Forza Armata come segue:

<u>Forza Armata</u>	<u>Monte ore di prestazioni di lavoro straordinario</u>	<u>Spesa Consentita</u>
E.I.	1.875.773	29.000.000.000
M.M.	1.228.353	18.000.000.000
A.M.	1.947.566	29.000.000.000

mentre il numero massimo di maggiori prestazioni complessivamente da autorizzare è ridotto rispetto all'anno precedente in relazione all'incremento delle misure orarie dei compensi per lavoro straordinario.

5. I fondi di cui sopra sono ripartiti tra gli Enti Programmatori secondo criteri di uniformità interforze, indicati dal Capo di SMD con apposito provvedimento che terrà conto, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, delle consistenze del personale nei diversi gradi e nelle diverse

condizioni d'impiego ipotizzate dai tetti massimi, nonché della necessità di fissare carichi di lavoro strettamente commisurati alle esigenze e di utilizzare appieno le potenzialità e le professionalità del personale militare.

6.In considerazione dei vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio di cui al comma 4 precedente, i compensi per lavoro straordinario saranno corrisposti dal 1° settembre 1990. La relativa misura oraria è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

- stipendio iniziale mensile lordo;
- indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
- rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

7.La maggiorazione di cui al comma 6 è pari al quindici per cento per il lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.

8.I mandati di pagamento per lavoro straordinario, ferma restando la perequazione trimestrale di cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto Ministeriale del 25 settembre 1990, concernente la disciplina delle articolazioni dell'orario delle attività giornaliere, devono essere corredati di attestazioni giustificative rilasciate, su proposta del Capo Servizio, dal Comandante di Corpo/Capo Ufficio, il quale, sotto la propria responsabilità, deve esplicitamente dichiarare che le ore attestate sono riferite a prestazioni straordinarie effettivamente comandate e svolte.

Art. 2 (Norme di divieto e di cumulabilità)

1.Al personale militare in servizio all'estero e retribuito ai sensi della legge 8 luglio 1961, n. 642 e della legge 27 dicembre 1973, n. 838, non si applica quanto previsto all'articolo 1.

2.Al personale militare che già percepisce, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, emolumenti per prestazioni per lavoro straordinario, è fatto divieto di cumulare i predetti emolumenti con quelli previsti all'articolo 1.

3.Per la durata di efficacia del presente decreto sono sospese le esercitazioni di prontezza operativa di cui all'art. 8, comma 2°, della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Art. 3 (Clausola di revisione)

Il presente decreto, alla luce delle esperienze maturate dopo un periodo di sperimentazione di un anno dalla data di entrata in vigore, potrà essere modificato entro il 1991, sentito il COCER, che esprimerà il proprio parere sulla base dei dati all'uopo tempestivamente forniti dall'Amministrazione.

Art. 4 (Clausola finanziaria)

Alle spese derivanti dal presente Decreto, valutate per l'anno 1990 in lire 76 miliardi e per gli anni 1991 e 1992 in lire 228 miliardi annui, si farà fronte con i fondi stanziati sull'apposito capitolo n. 1385 dello stato di previsione del Ministero della Difesa per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 (1).

10. Orario di lavoro.

1. La durata dell'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all'art. 1, comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1° gennaio 1997.
3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui all'art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231 .
4. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio. L'orario normale delle attività giornaliere è ripartito nell'arco di 6 giorni, fatta salva la possibilità di contenere l'arco settimanale in 5 giorni quando reso opportuno dalla specifica organizzazione di ciascuna Forza armata.
5. I servizi continuativi di durata pari a 24 ore, fatto salvo l'eventuale recupero della festività qualora effettuati in giornata festiva, danno titolo ad una compensazione pari ad una giornata lavorativa, più 2 ore di riposo compensativo, più un compenso pari a 2 ore.
6. Ove la settimana lavorativa si articoli su cinque giorni, i servizi continuativi di durata pari a 24 ore, con inizio nella giornata di sabato, danno diritto, oltre al recupero di cui al comma precedente, anche al recupero della giornata del venerdì antecedente al servizio stesso. Qualora ciò non sia possibile, per esigenze di servizio, al posto del venerdì verranno concesse, entro i successivi 60 giorni, sei ore libere dal servizio.
7. Le ore di effettiva attività lavorativa da compensare con il recupero, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della difesa del 25 settembre 1990, ad eccezione di quelle derivanti da servizi che richiedono un immediato recupero fisiologico, sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa cumulabili. Il periodo di fruizione è programmato dall'Autorità che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/capo ufficio, tenendo presente le richieste del personale, fatte salve improrogabili esigenze di servizio.

11. Festività.

1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 , e 8 marzo 1989, n. 101 .

12. Licenza ordinaria.

1. Il personale di cui all'art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata della licenza ordinaria è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata della licenza ordinaria è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio

all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorità nazionale.

3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

4. A tutto il personale sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.

6. Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.

8. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria dovrà essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo.

9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale dovrà fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

10. Il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi è autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

11. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.

12. In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché l'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.

13. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per il personale che ha già maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la data del 31 dicembre 1996, la durata della licenza ordinaria è di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1995, n. 222, S.O.

D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505 (1).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1998, n. 27.

1. Ripartizione dei volontari in ferma breve.

1. Il personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in ragione della professionalità acquisita e dei crescenti oneri di impiego operativo connessi con l'anzianità di servizio, nonché della validità, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, del servizio prestato, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e della durata prevista dalle norme in vigore per la ferma di leva obbligatoria, viene così ripartito:

- a) volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio. Sono equiparati, ai fini dell'impiego, ai militari in servizio di leva obbligatoria e sono impiegati prevalentemente in attività addestrative e di istruzione;
- b) volontari in ferma breve con oltre dieci mesi e non più di ventiquattro mesi di servizio. Partecipano ad attività sia operative che addestrative e di istruzione;
- c) volontari in ferma breve con oltre ventiquattro mesi di servizio. Dovranno essere prioritariamente impiegati, in relazione all'esperienza acquisita ed alla stregua dei volontari in servizio permanente, in attività operative, anche di particolare intensità o che possano comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale.

2. Licenze del personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio.

[1. Al personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio si applica la normativa vigente in materia di licenze del personale militare in servizio di leva obbligatoria, ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza straordinaria senza assegni in attesa di congedo ed in materia di licenze brevi, in occasione dei fine settimana o delle festività infrasettimanali durante i quali si applica quanto previsto al successivo articolo 3.

2. Per il personale di cui al comma 1 la licenza speciale è concessa limitatamente alla fattispecie prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382] (2).

(2) Articolo abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, con la decorrenza ivi indicata.

6. Festività.

1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.

2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni della L. 22 novembre 1988, n. 516, e della L. 8 marzo 1989, n. 101.

9. Modalità di impiego.

1. Le modalità di impiego settimanale dei volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio, nonché dei graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi sono equiparate a quelle previste per il personale in ferma di leva obbligatoria.

2. Fatte salve le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio dei reparti, l'impiego del personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio ha una durata complessivamente pari a quella dei volontari in servizio permanente.

3. L'attività giornaliera comprende i periodi di lavoro effettivamente svolti escludendo dal computo le attività dedicate all'espletamento di esigenze di carattere personale, ancorché disciplinate dall'orario di servizio.

4. I servizi di guardia dovranno essere disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Le modalità di fruizione di detti turni di riposo sono disciplinate da apposita normativa di Forza armata.

5. Ove necessiti impiegare volontari in ferma breve per durate superiori rispetto alla prevista attività di impiego, le eventuali eccedenze daranno luogo ad adeguati turni di riposo/recupero psicofisico, disciplinati da apposita normativa di Forza armata (3).

(3) A decorrere dal 1° gennaio 2002, le disposizioni del presente articolo si applicano ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio, in base a quanto disposto dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215.

D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 (1).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n.180, S.O.

4. Indennità operative ed altre indennità.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, le parole: «articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13» e le parole: «articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 11, 15 e 16». Sono soppressi il comma 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nonché il comma 2 dell'articolo 8 ed il comma 9 dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

2. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, commi 1°, 2° e 3°, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dall'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori l'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'indennità giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio al personale militare controllore del traffico aereo, assistente controllore, nonché al restante personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, è incrementata rispettivamente di lire 4.000, lire 3.000 e lire 2.000.

4. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

5. A decorrere dal 1° dicembre 1999 al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività un compenso nella misura di lire 63.000.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai soli fini della determinazione mensile dell'indennità supplementare di fuori sede e di quella di marcia, per l'applicazione della maggiorazione del 180% dell'indennità operativa di base si fa riferimento alla tabella I allegata al presente decreto (2).

(2) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'art. 4, L. 30 novembre 2000, n. 356.

10. Orario di lavoro.

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. In aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 1, comma 1, è tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione del provvedimento di concertazione per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di concertazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la

soppressione di tale prestazione obbligatoria è subordinata alla possibilità che il relativo costo venga con esse compensato.

3. Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.

4. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.

5. Le ore eccedenti l'orario di lavoro che non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.

6. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.

7. Ove l'Amministrazione articoli l'orario settimanale con criteri di flessibilità, esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali è consentito l'inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.

11. Licenza ordinaria.

1. La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è estesa al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.

3. La licenza ordinaria potrà essere fruita entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora il personale in servizio all'estero di cui all'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 non abbia fruito della licenza nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio.

4. La licenza ordinaria è frazionabile per più periodi, anche di durata inferiore a due giorni.

Decreto Interministeriale n.198192 del 24 dicembre 1999

Articolo 1

1. Il comma 3 dell'art.1 del decreto interministeriale 10 dicembre 1990 è sostituito dal seguente:

“**3.** Per impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei singoli gradi o posti funzione superiori al 30 per cento, le autorità che esercitano le funzioni di Comandante di Corpo o Capo Ufficio e rivestono un grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente autorizzano, per il personale dipendente, nei limiti delle assegnazioni ricevute, con provvedimento nominativo motivato riferito ad un arco di validità di un mese, il superamento dei monti-ore di cui al precedente comma fino ad un massimo del:

- 100 % per il personale di cui alla lettera a);
- 70 % per il personale di cui alla lettera b);
- 20 % per il personale di cui alla lettera c) (sommersibilisti);
- 20 % per il personale di cui alla lettera c) (dirigenti).”

D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 (1).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 2001, n. 93, S.O.

7. Indennità di presenza festiva.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo è attribuita un'indennità nella misura giornaliera lorda di lire 19.000 per ogni turno.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività, in luogo dell'indennità di cui comma 1, un compenso nella misura lorda di lire 63.000.

10. Proroga di efficacia di norme.

1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, 10 maggio 1996, n. 360, e 16 marzo 1999, n. 255.

L. 29 marzo 2001, n. 86 (1).

Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 2001, n. 77.

3. Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro.

1. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di carattere militare, è impiegato nelle attività di cui al medesimo comma 1.

3. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

4. Il personale può essere impegnato nelle attività di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non più di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attività devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo.

5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 10, quarto e quinto periodo, del medesimo decreto legislativo.

6. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di operatività dell'indennità di cui al comma 5 e nei limiti temporali di percezione della medesima indennità.

7. L'indennità di cui al comma 5 non è cumulabile con i trattamenti di cui all'articolo 1, comma 4, nonché con le indennità di missione all'estero.

D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 (1).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2001, n. 133, S.O.

1. Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo disciplinano la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, prevedendo la graduale sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva dell'Esercito, della Marina militare, di seguito Marina e dell'Aeronautica militare, di seguito Aeronautica, con volontari di truppa nonché, in coerenza con i relativi compiti, con personale civile della difesa. Le disposizioni in materia di gestione degli organici non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto ove non espressamente previsto.

2. Nell'ambito della trasformazione, viene disciplinato il progressivo adeguamento delle dotazioni organiche ovvero dei contingenti massimi del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti alle categorie:

- a) dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;
- b) dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;
- c) dei volontari di truppa in servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;
- d) dei volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

12. Volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di cinque anni, con la possibilità di concedere, al termine della ferma prefissata, due successive rafferme biennali.

2. I volontari di cui al comma 1 sono assegnati ai comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e possono essere impiegati anche in operazioni condotte fuori dal territorio nazionale.

3. Ai volontari di cui al comma 1 è corrisposto il trattamento economico previsto per i volontari in ferma breve.

4. Ai volontari di cui al comma 1 sono estese, in quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.

5. Ai volontari di cui al comma 1 che, comandati in servizio isolato, si trovino nell'impossibilità, attestata dall'autorità che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di un anno. Ai volontari di truppa in ferma prefissata di un anno compete il trattamento economico dei volontari di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Ministro della difesa sono stabilite le modalità di valutazione della ferma prefissata di un anno ai fini dell'ammissione alla ferma prefissata di cinque anni.

7. Ai volontari di truppa in ferma prefissata si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.

8. I volontari di truppa in ferma prefissata ed in rafferma possono usufruire a titolo gratuito della mensa e degli alloggi collettivi di servizio.

13. Licenze e permessi dei volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma.

1. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con meno di un anno di servizio:

a) si applica, in materia di licenze, la normativa vigente per il personale militare in servizio di leva obbligatorio, tenendo conto della maggiore durata del servizio, ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;

b) la licenza speciale è concessa limitatamente alla fattispecie prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

c) possono essere concessi, soddisfatte le esigenze di servizio e qualora non risultino procedimenti disciplinari in corso, permessi speciali con decorrenza dall'inizio della libera uscita dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente una festività.

2. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre un anno e meno di tre anni di servizio, con esclusione del personale che frequenta corsi di formazione, al quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai relativi ordinamenti:

a) è concesso annualmente un periodo di licenza ordinaria retribuito pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Durante i predetti periodi, al personale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità;

b) in caso di servizio all'estero o presso organismi internazionali, con sede in Italia o all'estero, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego, da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dei predetti organismi;

c) in caso di servizio presso enti e reparti ove l'orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui alla lettera a) sono ridotti di quattro giorni lavorativi;

d) nell'anno di maturazione del diritto di cui alla lettera a) o di cessazione dal servizio, la durata della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non rendano possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria è fruita entro il primo semestre dell'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale fruisce della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza;

e) il diritto alla licenza ordinaria non è pregiudicato in caso di assenza per infermità, anche se tale assenza si protrae per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi è autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. Le infermità insorte

durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie di durata superiore a tre giorni, adeguatamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione;

f) in caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché il trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha, inoltre, diritto al

rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta;

g) si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

3. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre tre anni di servizio o in rafferma, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti:

a) è concesso, in ogni anno di servizio, un periodo di licenza ordinaria retribuito pari a trenta giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 2 dicembre 1977, n. 937. Durante i predetti periodi, al personale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità;

b) si applicano le disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2.

15. Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai volontari in ferma breve si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14.

2. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 5, è consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali.

3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma è corrisposta un'indennità mensile pari a lire 200.000 volta anche a compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio.

4. Ai volontari di truppa in ferma breve e in rafferma sono estese, in quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.

29. Disposizioni finali.

1. Fermi restando gli organici complessivi fissati per ciascuna Forza armata indicati nella tabella «A» allegata al presente decreto, potranno essere apportati, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.

2. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella «A» allegata al presente decreto, le procedure di reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma prefissata avvengono in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 novembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Nell'ambito della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, il Ministero della difesa promuove, anche mediante specifici corsi di riqualificazione previsti dal contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro, l'impiego di personale civile della difesa in sostituzione di personale delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, al fine di contribuire a garantire il sostegno tecnico, logistico e amministrativo dello strumento militare e di recuperare unità di personale militare per l'espletamento dei compiti d'istituto.

4. Al personale impiegato in servizi armati e non, al quale non sia possibile concedere recuperi compensativi prima del trasferimento ad altro ente ovvero per imprescindibili esigenze funzionali, può essere corrisposto, in luogo delle predette giornate di recupero, il compenso di alta valenza operativa nei limiti previsti dalla vigente normativa e nell'ambito delle risorse disponibili nell'apposito Fondo.

30. Modifica e abrogazione di norme.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli articoli 7, 8, e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, si applicano ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio.
2. Ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma annuale in servizio alla data del 1° gennaio 2002 da più di 10 mesi, continua ad applicarsi la previgente normativa in materia di stato giuridico.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è abrogato l'articolo 3, comma 2, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

D.P.R. 13 giugno 2002, n.163

Art. 5. Indennita' operative ed altre indennita'

6. A decorrere dal 1 luglio 2002 l'indennita' giornaliera prevista dall'articolo 4, comma 3, del secondo quadriennio normativo Forze armate e' incrementata rispettivamente di 3,60 euro, di 2,60 euro e di 1,60 euro.

Art.7.Trattamento di missione

5. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Forze armate e' rideterminata in euro 6,00 per ogni ora

Art. 11. Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.
3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono pagate con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti, tenuto conto delle esigenze di servizio. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.
4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario di lavoro settimanale.
5. I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con l'impiego in missioni internazionali sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
6. Per ragioni di servizio l'Amministrazione puo' ricorrere all'istituto della reperibilità per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Il personale puo' essere comandato di reperibilità per un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.
7. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
8. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

Art. 15. Indennita' di presenza festiva

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno e Ferragosto il compenso di cui all'articolo 7, comma 2, del biennio economico Forze armate 2000-2001 e' rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.



SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA E
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

I REPARTO

**ORARIO DI LAVORO E COMPENSO DELLO
STRAORDINARIO
PER IL PERSONALE MILITARE**

DIRETTIVA

**In applicazione della legge 8 agosto 1990, n. 231, D.M. 25 settembre 1990,
D.I. 10 dicembre 1990, n. 192436, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394,
D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360,
D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 e D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163.**

3[^] Edizione

2002/2003

INDICE

ELENCO INDIRIZZI	pag. III
REGISTRAZIONE AGGIUNTE E VARIANTI	pag. IV
ATTO DI APPROVAZIONE	pag. V
GLOSSARIO	pag. VI
DIRETTIVA:	
- RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 1
- SCOPO	pag. 1
- PREMESSA	pag. 1
- ORARIO DELLE ATTIVITA'	pag. 3
- RECUPERO COMPENSATIVO	pag. 4
- COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO.....	pag. 5
- COMPENSI E RECUPERI COMPENSATIVI PER I SERVIZI ARMATI E NON, EFFETTUATI OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO	pag. 7
- LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE MILITARE PRESSO GLI ENTI NATO IN ITALIA	pag. 8
- CERTIFICAZIONI	pag. 9
ELENCO ALLEGATI:	
AUTORIZZAZIONE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI ORARI	allegato 1
REGISTRO DELLE PRESENZE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE	allegato 2
REGISTRO DELLE PRESENZE PER IL PERSONALE DIRIGENTE	allegato 3
STATINO INDIVIDUALE RIEPILOGATIVO MENSILE	allegato 4
STATINO RIEPILOGATIVO PER L'ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	allegato 5
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO	allegato 6
ESTRATTO D.P.R. 10 APRILE 1987, N.150 (ART.5)	allegato 7
ESTRATTO L.8 AGOSTO 1990, N.231 (ART.10)	allegato 8
D.M. 25 SETTEMBRE 1990	allegato 9
D.M. 4 DICEMBRE 1990	allegato 10
D.I. 10 DICEMBRE 1990 E D.I. 24 DICEMBRE 1999.....	allegato 11
ESTRATTO D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29 (ART.60)	allegato 12
ESTRATTO D.P.R. 31 LUGLIO 1995, N. 394 (ART.10)	allegato 13
ESTRATTO D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 255 (ART. 10)	allegato 14
ESTRATTO D.P.R. 13 GIUGNO 2002, N. 163 (ART. 11)	allegato 15

ELENCO INDIRIZZI

DIFESA GABINETTO	ROMA
STAMADIFESA	ROMA
STATESERCITO	SEDE
MARISTAT	ROMA
STATAEREO	ROMA
CARABINIERI COMANDO	ROMA
SUPERCONSIGLIO FF.AA.	ROMA
CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE	ROMA
SUPERPROCURAMILES	ROMA
CORTMILES	ROMA
PROCURAGENCORTMILES	ROMA
ONORCADUTI	ROMA
BILANDIFE	SEDE
ISPEDIFE	SEDE
PERSOMIL	SEDE
PERSOCIV	ROMA
LEVADIFE	ROMA
TERRARM	ROMA
NAVARM	ROMA
ARMAEREO	ROMA
TELEDIFE	ROMA
COMMISERVIZI	ROMA
GENIODIFE	ROMA
DIFESAN	ROMA
RAMDIFE	SEDE
DIFEAMMISPEC	ROMA
DIRAMINTER	ROMA

Diramazione interna:

I REPARTO	INTERNO
II REPARTO	INTERNO
III REPARTO	INTERNO
IV REPARTO	INTERNO
V REPARTO	INTERNO
VI REPARTO – Via Stresa 31 B	ROMA
UFFICIO GENERALE DEL SG/DNA	INTERNO
UFFICIO GENERALE GESTIONE ENTI AREA TECNICO-INDUSTRIALE	INTERNO
UFFICIO DI PRESIDENZA CDNA/WEAG	INTERNO
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SG/DNA	INTERNO
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL VICE SG	INTERNO
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL VICE SG/DNA	INTERNO

REGISTRAZIONE AGGIUNTE E VARIANTI

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente Direttiva, che disciplina l'orario di lavoro ed il compenso per lavoro straordinario effettuato dal personale militare, emanata in applicazione dell'art. 10 della Legge 8 agosto 1990 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni.

La presente Direttiva, che sostituisce integralmente la precedente edizione del giugno 1996, è rivolta agli Enti dell'Amministrazione della Difesa, ferma restando la possibilità per gli Stati Maggiori della Difesa e di Forza Armata, di emanare proprie direttive integrative per le rispettive Aree, nel quadro delle particolari esigenze operative/addestrative degli Enti dipendenti.

Roma, li

IL SEGRETARIO GENERALE/DNA

GLOSSARIO

Capo Servizio

Colui che è a capo di una struttura organizzativa di vario livello ed impiega il personale dipendente.

Comandante di Corpo

Autorità cui risale la responsabilità della rilevazione delle presenze del personale non dirigente, del comando delle prestazioni eccedenti il normale orario di servizio nonché della certificazione per i pagamenti dell'indennità di straordinario e del recupero.

Compenso per lavoro straordinario (o semplicemente compenso)

Importo monetario corrisposto al personale in ragione delle prestazioni straordinarie effettuate.

Lavoro straordinario (o prestazione di lavoro straordinario)

Attività lavorativa effettuata dal personale militare in eccedenza all'Orario di lavoro settimanale.

Orario autocompensante

E' il monte ore settimanale svolto dal personale che effettua la turnazione autocompensante.

Orario autocompensante = $(7 \times 24)/5 = 33,6$ h.

Orario delle attività giornaliere (o orario delle attività)

Dizione impiegata indifferentemente per riferirsi all'orario di lavoro settimanale o all'orario di servizio.

Orario di lavoro settimanale (o orario di lavoro)

Monte ore settimanale di attività lavorativa previsto dalle leggi in vigore.

Orario di servizio

Ora d'inizio e di fine delle attività giornaliere nei giorni della settimana determinato sulla base delle specifiche esigenze funzionali dei diversi settori d'impiego e dell'orario di lavoro settimanale.

Ore notturne

Le ore comprese nell'arco tra le 22.00 e le 06.00 del giorno successivo.

Recuperare

Usufruire di un credito di ore lavorate in più per prestazioni straordinarie rese.

Recupero compensativo (o riposo compensativo o semplicemente recupero)

Periodo di tempo libero dal servizio (giorni o ore) concesso al personale in ragione delle prestazioni straordinarie effettuate.

Rendere

Restituire in termini di prestazione di servizio le ore lavorate in meno da parte del personale assentatosi per motivi privati.

Reperibilità

Assoggettamento al vincolo a raggiungere l'installazione militare entro i termini specificatamente indicati dall'Ente che ha comandato il servizio e comunque entro un tempo massimo di 2 ore.

Turnazione

Modalità lavorativa riferita ad incarichi che prevedono un lavoro continuativo di 24 ore al giorno per tutta la settimana.

(Calcolo delle ore di servizio su base settimanale effettuate da N operatori in turnazione:

Ore di servizio = $(7 \times 24)/N$).

Turnazione autocompensante (concetto introdotto dall'art.3 del D.M. 25.9.90)

Turnazione a cui partecipano 5 persone (24 ore di servizio e 4 giorni di riposo/recupero) da considerarsi autocompensante dei recuperi orari che ad essi spetterebbero per i servizi svolti negli archi notturni e/o festivi.

DIRETTIVA

RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Regolamento di disciplina Militare (D.P.R. 18 luglio 1978, n. 545).
- b) D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150;
- c) Stanag 6005;
- d) Legge 8 agosto 1990, n. 231;
- e) Circolare 249137/02/07382 del 23.8.1990 di Segredifesa;
- f) D.M. 25 settembre 1990;
- g) D.M. 4 dicembre 1990;
- h) D.l. 10 dicembre 1990, n. 192436, come modificato dal D.l. 24 dicembre 1999, n. 198192;
- i) Circolare 295451/02/14793 del 25.2.1992 di Segredifesa;
- l) D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
- m) D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394;
- n) D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360;
- o) D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255;
- p) D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163.

SCOPO

La presente direttiva ha lo scopo di disciplinare:

- l'orario delle attività giornaliere che il personale militare è tenuto a rispettare, a norma dell'art.44 del R.D.M.;
- la rilevazione delle presenze e le ore eccedenti/carenti l'orario di servizio;
- i recuperi compensativi;
- il compenso per lavoro straordinario;
- il compenso per i servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, la reperibilità e le turnazioni;
- la certificazione per la rilevazione delle presenze e per la corresponsione del compenso per il lavoro straordinario;
- il lavoro straordinario presso gli Enti NATO in Italia.

PREMESSA

- a. Le leggi in vigore:
 - fissano la durata dell'orario di lavoro settimanale valido, in condizioni normali, per tutto il personale militare;
 - prevedono, nel quadro della totale disponibilità al servizio, la possibilità di prestazioni di lavoro straordinario sia per particolari esigenze operative ed addestrative di unità e reparti, sia per particolari situazioni e specifici impegni;
 - prescrivono che i servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate;
 - stabiliscono che le ore eccedenti quelle previste siano retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti (D.I. 10 dicembre 1990, n. 192436, come modificato dal D.I. 24 dicembre 1999, n. 198192).

- b. La necessità di effettuare ore eccedenti il normale orario di lavoro, verificata da chi impiega direttamente il personale (Capo Servizio), deve essere autorizzata esclusivamente dal Comandante di Corpo, con autorizzazione scritta (vds. pag. 10) od orale, ovvero con qualsiasi altra forma di comunicazione secondo le specifiche regolamentazioni di F.A. (Ordine del Giorno, Ordine di volo, Ordine di imbarco, Ordine di Servizio, Programma addestrativo, ecc.).
- c. Ai soli fini della rilevazione delle presenze le prestazioni per lavoro straordinario possono preventivamente essere attestate dal Dirigente (o Capo Servizio) che, sottordinato al Comandante di Corpo, ha l'immediato e diretto controllo sul proprio personale dipendente, fatta salva la certificazione da parte del predetto Comandante.

I. ORARIO DELLE ATTIVITA'

Sulla base di quanto sancito dal D.M. 25 settembre 1990, dal D.P.R. n. 394/95, dal D.P.R. n. 255/99, dal D.P.R. 163/02, e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali dei diversi settori di impiego, l'orario di servizio per il personale militare è fissato come segue:

- dal Lunedì al Giovedì: 08.00 - 16.30, prevedendo un intervallo di 30' per la consumazione del pasto;
- Venerdì: 08.00 – 12.00. In tale giorno si situa di norma il pomeriggio libero programmato di cui al D.M. 25 settembre 1990;
- il venerdì pomeriggio (12.00 - 16.30) e il Sabato mattina (08.00 - 14.00) può essere assicurata una presenza ridotta quale "nucleo di risposta" per eventuali impreviste esigenze.

Ai fini del conteggio delle ore settimanali svolte, le giornate di assenza giustificate sono computate nella quantità di ore previste dall'orario giornaliero.

Deroghe al suddetto orario saranno stabilite con disposizioni particolari a cura degli Stati Maggiori, per gli Enti dell'Area Tecnico-Operativa (Centrali Territoriali e Periferici) e di SEGREDIFESA, per gli Enti dell'Area Tecnico-Amministrativa (UU.CC., DD.GG. ed Enti dipendenti).

In applicazione dell'art. 10, comma 7, del D.P.R. 255/99, i titolari dei Comandi/Enti, sentita l'Autorità sovraordinata, possono articolare l'orario settimanale di lavoro di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10, posticipando fino al massimo di un'ora l'inizio ed il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.

Fermo restando eventuali ulteriori specifiche prescrizioni in materia, a norma delle Circolari di SEGREDIFESA n. 249137/02/07382 del 23.8.1990 e n. 295451/02/14793 del 25.2.1992 il trattamento alimentare gratuito è strettamente subordinato all'effettivo protrarsi dell'orario di servizio (al netto, quindi, dell'intervallo di 30 minuti per consumazione del pasto previsto dal D.M. 25.9.1990) per almeno n. 1 ora oltre le 14.00, per il pasto meridiano, ed oltre le ore 19.00 per il pasto serale.

2. RECUPERO COMPENSATIVO

- a. Nel rispetto dell'obbligo di soddisfare l'intera prestazione giornaliera e settimanale, il personale:
- può “recuperare” durante lo stesso mese le ore di effettiva attività lavorativa eccedenti l'orario di lavoro previsto in condizioni normali (36 ore settimanali);
 - deve “rendere” le ore lavorate in meno per permessi brevi, concessi per motivi privati, o per ritardi sull'orario di inizio attività anche se imputabili a mezzi di trasporto militari eventualmente utilizzati;

I recuperi devono essere:

- disposti dal Comandante di Corpo;
 - effettuati nelle giornate lavorative (escludendo, quindi, le giornate festive e, per quegli Enti che hanno l'orario settimanale articolato su 5 giorni lavorativi, il sabato) tenendo conto, ove possibile, delle preferenze del personale interessato;
 - individuati da apposite annotazioni sul **REGISTRO DELLE PRESENZE** e sullo **STATINO INDIVIDUALE RIEPILOGATIVO MENSILE** descritti più avanti.
- b. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state recuperate durante il mese (precedente lettera a) e che non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo successivamente entro, comunque, il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Il giorno libero dal servizio corrisponde ad 8 ore di recupero, fatto salvo il caso in cui per il giorno in questione sia prevista una diversa durata dell'orario di servizio.
- c. Le attività fuori sede che danno luogo alla corresponsione dell'indennità di missione (ovvero di marcia o di ordine pubblico), qualora eccedenti le ore settimanali previste comportano compensi per lavoro straordinario o recuperi compensativi previsti per le attività in sede. Al fine del calcolo delle eccedenze, devono essere conteggiate le sole ore di lavoro/servizio. Sono pertanto esclusi i tempi di pernottamento, permanenza libera fuori sede, viaggio per il/dal luogo di missione, eccezione fatta per coloro che durante il medesimo svolgono attività lavorativa vera e propria (autisti ecc.) e nel caso in cui le ore di viaggio coincidano in tutto o in parte con l'orario di lavoro.

3. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

- a. Qualora le prestazioni straordinarie non siano state recuperate, a richiesta dell'interessato, nel corso del mese, il Comandante di Corpo, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti, ne dispone il pagamento nel mese seguente a quello in cui sono state effettuate, inviando lo statino riepilogativo (allegato 5) agli Enti Amministrativi di cui alla successiva lettera d..

Al riguardo, la facoltà di autorizzare il pagamento delle ore di straordinario e di concedere i recuperi risale al Comandante di Corpo.

- b. I limiti orari individuali annuali retribuibili con il compenso per lavoro straordinario, di cui all'art. 10 della Legge 8 agosto 1990, n. 231, sono fissati nel D.I. 10 dicembre 1990, n. 192436 come modificato dal D.I. 24 dicembre 1999, n. 198192 e, precisamente:

- 110 ore per il personale fino al grado di Tenente Colonnello e per il personale dei gradi dirigenziali non titolare di posizione organicamente prevista;
- 300 ore per il personale impiegato in attività operative/addestrative che abbiano carattere di continuità o che, comunque, impediscono recuperi orari;
- 450 ore per il personale impiegato su unità sommergibili in navigazione nonché per il personale dirigenziale che svolge incarichi per i quali le Tabelle organiche prevedono l'assegnazione di un dirigente.

Nella fascia delle 300 ore rientra anche il personale impiegato stabilmente e con continuità presso posti-comando o particolari "cellule di risposta", attivate all'atto di uno "status" di emergenza o di necessità - e per la sola durata dell'esigenza - su disposizione dei Sottocapi di S.M. o di Alti Comandanti Periferici per l'Area Tecnico-Operativa e dei Vice Segretari generali della Difesa per l'Area Tecnico-Amministrativa.

- c. Per coloro che hanno raggiunto i citati tetti massimi previsti, in presenza di impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei singoli gradi o posti funzione superiori al 30 per cento, le Autorità che esercitano le funzioni di Comandante di Corpo o Capo Ufficio e rivestono un grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente autorizzano, per il personale dipendente, nei limiti delle assegnazioni ricevute, con provvedimento nominativo motivato riferito ad un arco di validità di un mese, il superamento dei predetti monti-ore fino ad un massimo del:

- 100% per il personale riferito alle 110 ore;
- 70% per il personale riferito alle 300 ore;
- 20% per il personale dei sommergibili in navigazione;
- 20% per il personale con funzioni dirigenziali.

- d. I fondi necessari per corrispondere il compenso per lavoro straordinario sono allocati presso gli stessi Enti Amministrativi che provvedono già al pagamento degli stipendi. Detti Enti, nell'ambito delle disponibilità finanziarie concesse, corrispondono al personale avente diritto gli importi in questione, mensilmente, sulla base delle autorizzazioni/segnalazioni che pervengono dai Comandanti di Corpo, compatibilmente con i tempi necessari alla raccolta ed all'elaborazione dati. Si precisa che l'allocazione dei fondi per gli Enti Interforze viene effettuata per singola F.A. a cura degli Enti Programmatori (SMD e SGD); pertanto, i Comandanti di Corpo possono disporre l'effettuazione di ore di straordinario retribuite solo nei limiti finanziari fissati per ciascuna F.A..

- e. Le attività in eccedenza al normale orario di lavoro effettuate dal personale militare inviato in missione isolata all'estero, non danno luogo al compenso per lavoro straordinario, atteso che il previsto trattamento economico di missione, che prevede anche la maggiorazione del 30% per le riunioni a carattere internazionale, è onnicomprensivo.
- f. Per il personale impiegato temporaneamente presso altre Amministrazioni dello Stato (diverse dal Ministero Difesa), la corresponsione del compenso per lavoro straordinario eventualmente svolto, deve essere effettuata a cura dello stesso Ente di effettivo impiego facendo ricorso alle proprie disponibilità anche mediante allocazione fondi al Centro Amministrativo dell'interessato. Ciò nella considerazione che solo esse hanno competenza a giustificare l'avvenuto servizio e ad ordinare/autorizzare l'effettuazione del lavoro straordinario.
- g. Il compenso maturato per lo straordinario effettuato da personale trasferito, deve essere normalmente corrisposto dall'Ente cedente. Qualora ciò non sia possibile per causa di forza maggiore, il relativo compenso deve essere posto in pagamento dall'Ente ricevente, fatta salva la relativa compensazione in ambito saldo delle partite debito/credito tra differenti F.A..
- h. Al personale cessato dal servizio, per il quale risulti attività in eccedenza al normale orario di servizio, non esistendo più la possibilità del recupero compensativo, deve essere corrisposto il pagamento delle ore di straordinario effettuate.

4. COMPENSI E RECUPERI COMPENSATIVI PER I SERVIZI ARMATI E NON, EFFETTUATI OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO.

- a. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.
Si precisa che, per "servizi armati e non", bisogna intendere i servizi presidiari, di caserma e di guardia, generalmente non connessi con l'incarico ricoperto, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale.
In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro in 5 giorni il sabato è considerato non lavorativo.
Il recupero delle festività o della giornata non lavorativa compete a chi inizia il servizio in tali giornate.
- b. Per ragioni di servizio il Comandante di Corpo può ricorrere all'istituto della reperibilità per esigenze di almeno 12 ore consecutive. Il personale può essere comandato di reperibilità per un massimo di 6 giornate feriali e 2 festive nel mese. Il compenso per le ore trascorse in reperibilità, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 25 settembre 1990 è pari ad un dodicesimo delle predette ore.
- c. Al personale impiegato nelle turnazioni di cui all'art. 3 del D.M. 25.9.1990, se ulteriormente impiegato in attività diversa o nel caso in cui il turno venga effettuato, per causa di forza maggiore, con un numero di operatori inferiore a 5, le ore eccedenti l'orario autocompensante di 33,6 ore settimanali, qualora non recuperate, sono retribuite con il compenso per lavoro straordinario secondo le modalità previste dagli artt. 4, 5 e 6 del citato D.M. nonché con le maggiorazioni di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150.
Analogamente, in caso di turnazioni con un numero di operatori superiori a 5, essi devono rendere la differenza tra le ore di servizio, svolte in turnazione su base settimanale, e l'orario autocompensante (33,6).
Gli Enti che pianificano i servizi devono provvedere ad inviare la certificazione dell'avvenuta effettuazione dei Compensi/Recuperi agli Enti presso i quali il personale interessato viene impiegato.
- d. Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non rientrante nella categoria dei turnisti di cui al predetto art. 3 del D.M. 25.9.1990, si applica l'orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, nelle settimane in cui detto personale viene impegnato.
- e. Al personale impegnato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le 4 settimane successive.

5. LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE MILITARE PRESSO GLI ENTI NATO IN ITALIA

Lo straordinario per il personale impiegato negli Enti NATO in Italia compete per le maggiori prestazioni comandate e rese in eccedenza all'orario di servizio dell'Ente.

In merito, si precisa che:

- il previsto orario di lavoro settimanale (36), costituendo base stipendiale, deve essere comunque assicurato anche mediante recupero delle eventuali ore carenti;
- le ulteriori ore, per completare l'orario settimanale di 40 ore (previste dallo STANAG 6005), devono essere retribuite con compenso straordinario, quando effettivamente rese e non siano state utilizzate per compensare eventuali carenze per prestazioni settimanali ridotte rispetto all'orario di cui al precedente alinea;
- le eventuali ulteriori eccedenze rispetto all'orario settimanale di 40 ore, tenuto prioritariamente conto della perequazione di cui sopra, devono essere retribuite con l'indennità di straordinario nei limiti delle disponibilità finanziarie, sempreché non siano state recuperate, a richiesta dell'interessato, nel corso del mese di effettuazione.

Il Vice Comandante in Capo delle Forze Alleate del Sud Europa è l'Autorità competente a valutare ed a rappresentare - in un quadro unitario ed omogeneo - tutte le diverse esigenze comunque correlate con il compenso straordinario. Per quanto attiene la specifica autorizzazione al superamento dei tetti massimi viene stabilito che:

- per il personale di AFSOUTH, AIRSOUTH, STRIKFORSOUTH, Scuola Nato (NCISS) di LATINA ed il LAND DETACHMENT MEWSG di Anzio, l'autorizzazione è data dal Deputy CINCSOUTH;
- per il personale di JHQ SOUTH, l'autorizzazione è data dal Comandante del JHQ SOUTH;
- per il personale di NAVSOUTH, l'autorizzazione è data dal COMNAVSOUTH.
- per il personale del CAOC 5, l'autorizzazione è data dal Comandante del CAOC 5.

6. CERTIFICAZIONI

La modulistica allegata alla presente è direttamente utilizzabile da tutti gli Enti anche se sprovvisti di sistemi automatizzati e costituisce il modello base da seguire nell'adozione di procedure informatiche. Presso gli Enti ove siano presenti sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze, tutto il personale è tenuto a utilizzarli e ad osservare le specifiche procedure di controllo. Per tali Enti vige comunque l'obbligo della rilevazione anche negli eventuali periodi di inefficienza del sistema automatizzato, ricorrendo in tali casi a procedure manuali.

a. La modulistica legalmente necessaria per la certificazione in titolo è la seguente:

- (1) REGISTRO DELLE PRESENZE, a fogli intercalari conformi ai modelli allegati nr. 2 e 3, ha la funzione di rilevare le presenze giornaliere del personale sul posto di lavoro, con differente rilevazione per il personale dirigente e non dirigente.

Per il personale dirigente (Generali e Colonnelli e gradi corrispondenti), anche se non titolare di posizione organicamente prevista, è istituito analogo registro "ad hoc" attesa la facoltà di autorilevare il proprio orario di lavoro (fermo restando il diritto/dovere del superiore gerarchico di esercitare nei loro confronti il dovuto controllo).

L'Ufficiale Superiore non dirigenziale, qualora sia impiegato in incarico di livello superiore, proprio del dirigente, non ha titolo all'autorilevazione, a meno che non assolve contemporaneamente anche le funzioni di Comandante di Corpo.

Il REGISTRO DELLE PRESENZE del personale non dirigente deve essere vistato, giornalmente, dalle Autorità che esercitano, nelle unità semplici, le funzioni di Comandante di Corpo e, in quelle complesse, da chi svolge le funzioni dirigenziali di livello progressivamente superiore, ciascuno limitatamente al personale direttamente dipendente.

Nel REGISTRO DELLE PRESENZE deve essere evidenziata l'eventuale prestazione delle ore eccedenti o carenti rispetto all'orario normale di lavoro, disposte preventivamente dalle competenti Autorità.

I singoli fogli che compongono il suddetto registro devono essere progressivamente numerati, timbrati con il bollo tondo d'ufficio e siglati dall'Autorità responsabile o da persona da questi delegata.

Il registro costituisce base giustificativa per le successive determinazioni del Comandante di Corpo o dell'Autorità responsabile della gestione pro-quota dello specifico capitolo di bilancio, per certificare, all'organo amministrativo, l'effettuazione delle prestazioni di ore eccedenti al fine del successivo pagamento dello straordinario, ovvero della possibilità di ricorso al recupero compensativo.

- (2) STATINO INDIVIDUALE RIEPILOGATIVO MENSILE, secondo il modello in allegato 4, ha la funzione di evidenziare:

- l'attività lavorativa svolta dal singolo personale nel mese;
- l'effettuazione di ore eccedenti o carenti l'orario normale;
- il recupero in giornate lavorative delle ore eccedenti o carenti;
- le ore da retribuire, con la prevista indennità, ove non recuperate.

- (3) **STATINO RIEPILOGATIVO MENSILE PER L'ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO**, conforme al modello in allegato 5, costituisce titolo legittimo per la corresponsione delle indennità connesse all'effettuazione delle maggiori ore prestate e non recuperate, a richiesta dell'interessato, nel corso del mese.

Tale documento, riepilogativo del personale con diritto alla corresponsione dell'indennità per il lavoro straordinario svolto, deve rispecchiare le risultanze evidenziate nello statino individuale riepilogativo mensile. Esso va sottoscritto dal Comandante di Corpo, responsabile delle prestazioni straordinarie preventivamente ordinate e rese.

Tale statino mensile deve essere inviato all'Ente Amministrativo per le conseguenti azioni di competenza.

- (4) **AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO**, conforme al modello in allegato 6 qualora avvenga in forma scritta.

- b. In caso di superamento dei tetti massimi previsti, allo statino mensile deve essere allegata anche l'autorizzazione ad operare tale superamento, da compilarsi secondo lo schema allegato 1.

Si precisa che il superamento del monte ore può essere eventualmente autorizzato nel caso in cui l'interessato:

- è già stato impegnato con corresponsione delle indennità per un numero di ore pari al monte ore previsto;
- ha effettuato, nell'arco di un mese, ulteriori ore eccedenti il predetto monte ore.

In tale ultimo caso, il Comandante di Corpo ovvero l'Autorità di cui al D.I. 24/12/1999, autorizza, per quel determinato mese, il superamento dei limiti predetti.

La procedura può essere reiterata fino a concorrenza dei limiti massimi previsti dal citato art. 1 para 3 del D.I. 10 dicembre 1990, così come modificato dal D.I. 24 dicembre 1999.

ALLEGATO O

MISURE TABELLARI DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

LIVELLO	FERIALE	FESTIVO O NOTTURNA	NOTTURNA FESTIVA
Livello V	9,65	10,91	12,59
Livello VI	10,26	11,60	13,39
Livello VI bis	10,74	12,14	14,00
Livello VII	11,21	12,67	14,62
Livello VII bis	11,71	13,24	15,27
Livello VIII	12,27	13,87	16,01
Livello IX	13,48	15,87	17,58

ALLEGATO P

REGISTRO DELLE PRESENZE
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

(timbro lineare dell'Ente/reparto)

Data _____

Nominativo (1)	Orario di ingresso	Firma	Orario di uscita	Firma	(2)	Eventuali interruzioni all'attività lavorativa autorizzate (3)

IL CAPO SERVIZIO

IL COMANDANTE DI CORPO

Note:

- (1) elenco prestampato del personale (militare e civile) effettivo all'Ente/reparto;
- (2) ore di lavoro svolte, in più o in meno, rispetto all'orario di lavoro;
- (3) da recuperare

ALLEGATO Q

REGISTRO DELLE PRESENZE
DEL PERSONALE DIRIGENTE

(timbro lineare dell'Ente/reparto)

Data _____

Nominativo (1)	Orario di ingresso	Firma	Orario di uscita	Firma	(2)	Eventuali interruzioni all'attività lavorativa autorizzate (3)

Il presente modello/foglio può confluire nel registro delle presenze del personale non dirigente in presenza di un unico dirigente competente a controfirmare le presenze del personale dipendente.

Note:

- (1) elenco prestampato del personale (militare e civile) effettivo all'Ente/reparto;
- (2) ore di lavoro svolte, in più o in meno, rispetto all'orario di lavoro;
- (3) da recuperare

ALLEGATO R**STATINO INDIVIDUALE RIEPILOGATIVO MENSILE**

Mese di _____

Grado, Cognome e Nome _____

Giorno	Attività lavorativa effettivamente svolta								Recuperi eccedenze/carenze		
	Orario di lavoro		Eccedenza/carenza			Serv. Mix. Ass.	Eccedenze ore (*)				
	Ora di entrata	Ora di uscita	Feriale diurna	Fest. diu. Fer. not.	Festiva notturna	Tipo/Luogo/motivo	da retribuire	da recuper.	quantità (+ -)	data	Diff. Rim.
	RIPORTO ECCEDENZE /CARENZE DELLE ORE DEL MESE PRECEDENTE										
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
			a	b	c		d	e	f		

Calcolo riepilogativo mensile eccedenze (+) non compensate con riposi e carenze (-) non compensate con attività aggiuntive

Straordinario ore feriali diurne (a+f):

n. _____ giorni computati come licenza pari ad ore: _____

Totale ore feriali diurne retribuite: _____

Totale ore feriali notturne e festive diurne (b): _____

Totale ore festive notturne (c): _____

Totale ore effettuate per servizio (*) da retribuire (d): _____

Totale ore effettuate per servizio (*) da recuperare (e): _____

(*) Riferite unicamente ai Servizi interni di Caserma o di Bordo e Servizi di Presidio.

Il sottoscritto: _____

dichiara che i dati riportati nello specchio risultano conformi al servizio prestato.

Data _____

IL DICHIARANTE**IL COMANDANTE DI CORPO**

ALLEGATO S

**STATINO RIEPILOGATIVO MENSILE PER L'ATTRIBUZIONE
DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO**

(timbro lineare dell'Ente/reparto)

Statino delle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale nel mese di _____

Grado	Cognome	Nome	Feriale	Feriale Notturmo	Festivo	Festivo notturno

Dichiaro che il personale compreso nel presente elenco ha realmente effettuato le ore di lavoro straordinario a fianco di ciascuno indicate e che le stesse sono state da me preventivamente disposte per esigenze di servizio.

L'attribuzione del compenso per il lavoro straordinario è dovuta perché le predette ore non sono state recuperate ed è stata preventivamente verificata la relativa copertura finanziaria.

Data,

IL COMANDANTE DI CORPO

ALLEGATO T

(timbro lineare dell'Ente/reparto)

OGGETTO: Autorizzazione preventiva a prestazioni di lavoro straordinario.

Si rappresenta alla la S.V. la necessità di autorizzare l'effettuazione di lavoro straordinario, per il giorno _____, da parte dei sottonotati dipendenti, nella misura oraria e per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate.

Grado/ qualifica	Cognome e nome	Dalle ore	Alle ore	Motivo

Data,

IL CAPO SERVIZIO

VISTO: Autorizzo le prestazioni di lavoro straordinario sopra indicate.

Data,

IL COMANDANTE DI CORPO

ALLEGATO U

(timbro lineare dell'Ente/reparto)

AUTORIZZAZIONE AL SUPERAMENTO DEL MONTE - ORE

TENUTO CONTO: che il _____
(grado, cognome e nome)

ha già avuto retribuite n. ____ di ore di straordinario costituente limite massimo previsto dal D.I. n. 192436 del 10 dicembre 1990, così come modificato dal D.I. 24 dicembre 1999;

ha effettuato nel mese di _____ ulteriori n. _____ ore di lavoro;

VISTE: le impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio verificatesi **connesse a**
_____;

SI AUTORIZZA

il superamento del tetto massimo per altre n. ____ ore.

Data,

IL COMANDANTE DI CORPO

(Firma dell'autorità di cui al D.I. 24\12\99)

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI CONSUNTIVI ESIGENZE DI F.A.

ANNO _____

[illegible]

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI CONSUNTIVI PER CONCORSI FORNITI A TITOLO ONEROSO

ANNO _____

ATTIVITA'	DIRIGENTI			UFF.LI NON DIRIGENTI			SOTTUFFICIALI			VSP		
	n.ore retribuite	importo lordo (cap.3072)	n.ore recuperate	n.ore retribuite	importo lordo (cap.3072)	n.ore recuperate	n.ore retribuite	importo lordo (cap.3072)	n.ore recuperate	n.ore retribuite	importo lordo (cap.3072)	n.ore recuperate
Comando\logistiche Operative Reperibilità Turnazioni												
Totali												

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	ESIGENZA	PERIODO	n.ore retribuite	importo lordo (cap.3072 e 3089)	n.ore recuperate	NOTE ⁽¹⁾
			Totali			

(1) Indicare gli estremi della richiesta dell'Amministrazione richiedente

ALLEGATO X

COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA		
GRADO	FASCIA	IMPORTO
1°Cle. Magg. Cle. Magg. Capo Cle. Magg. Scelto Cle. Magg. Capo Scelto Sergente Sergente Magg.	I	34,00
Serg. Magg. Capo Mar. Ordinario Mar. Capo Mar. Capo S. Tenente	II	37,00
Primo Maresciallo Tenente Capitano	III	40,00
Maggiore Ten. Col.	IV	45,00

ALLEGATO Y

(timbro lineare dell'Ente/reparto)

ATTRIBUZIONE COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA

TENUTO CONTO: che il _____⁽¹⁾
(grado, cognome e nome)
ha maturato n.____ ore di recupero compensativo per servizi di
caserma, di guardia e di presidio;

VISTO che alla data odierna sono state recuperate n.____ ore;

VISTO: l'art.9 del DPR 163/2002;

VISTO: che il trasferimento del suddetto personale - dispaccio di trasferimento
n._____ in data _____ - (ovvero: che imprescindibili esigenze
funzionali connesse a _____) non consente/ono di disporre
il recupero delle rimanenti ore maturate;

TENUTO CONTO: del numero massimo annuo di giornate retribuibili;

D I S P O N G O

l'attribuzione di n.____ giornate di compenso di Alta Valenza Operativa/Compenso
Forfetario di Guardia in luogo di n.____ ore di recupero compensativo maturate e non
recuperate.

Copia del presente atto dispositivo dovrà essere consegnato all'interessato.

Data,

IL COMANDANTE DI CORPO

(Grado non inferiore a Colonnello o Equipollenti)

Nota (1): può contenere anche un elenco di personale

ALLEGATO Z

COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO			
GRADO	FASCIA	lunedì-venerdì	sabato- domenica e festivi
1°Cle. Magg. Cle. Magg. Ca. Cle. Magg. Sc Cle. Magg. Ca.Sc. Sergente Sergente Magg.	I	62,00	124,00
Serg. Magg. Capo Maresciallo Mar. Ord. Mar. Ca. S. Ten.	II	66,00	131,00
Primo Maresciallo Tenente Capitano	III	72,00	143,00
Maggiore Ten. Col.	IV	85,00	165,00

D.P.R. 13 giugno 2002, n.163

Art. 9. Compensi forfettari di guardia e di impiego.

1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa continua ad essere corrisposto secondo le modalita' di cui all'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001, e all'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1 sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento di cui all'articolo 16 della legge finanziaria 2002. In relazione alle predette risorse il periodo di fruizione puo' essere elevato fino ad un massimo di 120 giorni.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'articolo 11 comma 2, e' corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.
4. Il compenso di cui al comma 3 e' corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.
5. Per servizi, armati e non, si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalita' da parte del personale.
6. A decorrere dal 1 gennaio 2003 in attuazione all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' istituito il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.
7. Il compenso di cui al comma 6 e' corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o nell'area di esercitazione.
8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.
9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
10. Dal 1 gennaio 2003 e' abrogato l'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed e' disapplicato l'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215.

**ELENCO DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ESERCITAZIONI ED
OPERAZIONI DA REMUNERARE CON IL
“COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO”.**

ESERCITAZIONI
- Campi d'arma ed attività similari di unità/reparti/Enti a livello Brigata, reggimento, battaglione e compagnia.
- Attività addestrative itineranti lungo la penisola.
- Prove di autovalutazione e valutazione.
- Prove valutative NATO (OPEVAL), nazionali e prove di validazione.
- Esercitazioni a carattere continuativo in bianco o a fuoco.
- Moduli addestrativi di specialità.
- Corsi che presuppongono attività continuativa.
- Scuole tiro di artiglieria, mortai e c/c se continuative (l'attività deve tener conto delle fasi approntamento e riordino).
- Lezioni di tiro se continuative (l'attività deve tener conto delle fasi approntamento e riordino).
- Esercitazioni per Quadri o per di Posti Comando (ai vari livelli ordinativi) che presuppongono attività a carattere continuativo.
- Campagne di lancio missili c/a.
- Attività addestrativa di pattuglia.
- Validazione e verifica dei sistema d'arma, se continuativa.
- Attività connesse con la pianificazione, l'organizzazione e la condotta di esercitazioni a carattere continuativo.
OPERAZIONI
- Salvaguardia della sicurezza interna e dell'ordine pubblico in concorso alle Autorità di PS .
- Soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali.
- Interventi nel settore della pubblica utilità.
- Operazioni di vigilanza alle installazioni militari.
- Bonifica di ordigni esplosivi/residuati bellici.
- Campagna antincendi boschivi.
- Attività connessa con la pianificazione, l'organizzazione e la condotta di operazioni a carattere continuativo.

COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E D'IMPIEGO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI CONSUNTIVI PER CONCORSI FORNITI A TITOLO ONEROSO

ANNO _____

ATTIVITA'	Fascia I			Fascia II			Fascia III			Fascia IV		
	n.ore retribuite	importo lordo	n.ore recuperate (1)	n.ore retribuite	importo lordo	n.ore recuperate (1)	n.ore retribuite	importo lordo	n.ore recuperate (1)	n.ore retribuite	importo lordo	n.ore recuperate (1)
Compenso forfettario di guardia												
Compenso forfettario d'impiego			/			/			/			/
Totali												

Nota (1) : riferite ai recuperi effettuati e retribuiti con il compenso forfettario di guardia.

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	ESIGENZA	PERIODO	n.ore retribuite	importo lordo (cap.3092 e 3089)	n.ore recuperate	NOTE (2)
			Totali			

Nota (2) Indicare gli estremi della richiesta dell'Amministrazione richiedente

COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E D'IMPIEGO
SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI CONSUNTIVI ESIGENZE DI F.A.

ANNO _____

ATTIVITA'	Fascia I			Fascia II			Fascia III			Fascia IV		
	n.ore retribuite	importo lordo (cap.3092)	n.ore recuperate (1)	n.ore retribuite	importo lordo (cap.3092)	n.ore recuperate (1)	n.ore retribuite	importo lordo (cap.3092)	n.ore recuperate (1)	n.ore retribuite	importo lordo (cap.3092)	n.ore recuperate (1)
Compenso forfettario di guardia												
Compenso forfettario d'impiego			/			/			/			/
Totali												

Nota (1) : riferite ai recuperi effettuati e retribuiti con il compenso forfettario di guardia.

ATTIVITA'	Fascia I	Fascia II	Fascia III	Fascia IV
	importo lordo (cap.3089 art.2)	importo lordo (cap.3089 art.2)	importo lordo (cap.3089 art.2)	importo lordo (cap.3089 art.2)
Compenso forfettario di guardia				
Compenso forfettario d'impiego				
Totali				